1 L'ORDINE PROFESSIONALE DEGLI INGEGNERI	4
1.1 Introduzione	4
1.2 Storia dell'Ordine degli Ingegneri di Padova	4
1.3 Funzioni dell'Ordine degli Ingegneri	5
1.4 Composizione dell'Ordine degli Ingegneri	7
1.5 La Riforma dell'Ordinamento Professionale	9
2 IL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI INGEGNERI	10
2.1. Deontologia professionale	10
2.2 Il procedimento disciplinare	11
3 COMPENSI E PARCELLE	14
4 LA FONDAZIONE INGEGNERI PADOVA	19
5 IL COLLEGIO DEGLI INGEGNERI DI PADOVA	21
5.1 La rivista "Galileo"	21
6 FEDERAZIONE ORDINI INGEGNERI DEL VENETO	22
7 IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI	24
8 LE COMPETENZE PROFESSIONALI DEGLI INGEGNERI	26
8.1 Le competenze secondo il D.P.R. 328/2001	26
9 L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE	31
9.1 Le forme di esercizio della Professione	31
10 L'ASSICURAZIONE PROFESSIONALE	33
10.1 La Responsabilità Civile Professionale	33
10.2 Obbligo di assicurazione per la RCP	33
10.3 Chi ha l'obbligo di assicurarsi?	33
10.4 Osservazioni	34
11 INARCASSA	36
11.1 Gli Organi dell'Ente	36
11.2 I requisiti per l'iscrizione	36
12.3 I contributi previdenziali	36
11.4 I benefici per i giovani iscritti	37
11.5 Professionisti non iscritti ad INARCASSA	37
11.6 Prestazioni ad assistenza di INARCASSA	38
11.7 Le prestazioni previdenziali	38
11.8 Il calcolo della pensione	40
11.9 La totalizzazione	40

11.10 II riscatto	40
11.11 La ricongiunzione	41
11.13 Le attività di assistenza	41
12 LA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA	43
12.1 L'Agenzia Cert-Ing	43
12.2 I livelli di Certificazione e i requisiti di accesso	43
12.3 I requisiti di accesso	43
12.4 Processo e mantenimento della Certificazione	44
13. LA RETE DELLE PROFESSIONI TECNICHE	45
14 GLI INGEGNERI E LA PROTEZIONE CIVILE	46
14.1 L'Elenco Regionale di tecnici esperti qualificati	46
14.2 Il CNI e il Sistema Nazionale di Protezione Civile	46
14.3 L'Associazione Nazionale Ingegneri per la Prevenzione e le Emergenze	47
15 CONGRESSO NAZIONALE ORDINI DEGLI INGEGNERI	10
	40
16 SERVIZI A FAVORE DEGLI ISCRITTI	
	49
16 SERVIZI A FAVORE DEGLI ISCRITTI	49
16 SERVIZI A FAVORE DEGLI ISCRITTI	49 49
16 SERVIZI A FAVORE DEGLI ISCRITTI	49494950
16.1 Il timbro professionale	494950
16.1 Il timbro professionale	49495050
16.1 Il timbro professionale	

Il presente volume ha solamente uno scopo informativo e divulgativo. I suoi contenuti hanno la sola funzione di informare il lettore su temi di interesse generale per la categoria degli Ingegneri, ma non hanno alcun valore legale. L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova e la Fondazione Ingegneri Padova declinano pertanto ogni responsabilità per eventuali danni causati a terzi derivanti dall'interpretazione e/o da un uso improprio dei suoi contenuti.

Per avere la certezza dell'ufficialità di testi e dati si invitano gli interessati a consultare esclusivamente le fonti giuridiche ufficiali (fonti costituzionali, legislative e regolamentari) e i siti web degli Organismi, Istituzioni, Associazioni, Organizzazioni ed Enti citati.

1 L'ORDINE PROFESSIONALE DEGLI INGEGNERI

1.1 Introduzione

L'Ordine Professionale degli Ingegneri è un Ente Pubblico, territoriale, non economico, posto sotto l'alta vigilanza del Ministero della Giustizia, che esercita direttamente l'attività di controllo, ovvero tramite i Procuratori Generali presso le Corti di Appello e dei Procuratori della Repubblica.

L'Ordine Provinciale venne istituito con la Legge 24 giugno 1923, n. 1395 - "Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli Ingegneri e degli Architetti" che all'Art. 2 stabilisce: "È istituito l'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti iscritti nell'Albo in ogni Provincia".

Il regolamento di attuazione della Legge istitutiva, approvato con R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 - "Approvazione del regolamento per le Professioni di Ingegnere di Architetto", all'Art. 1 ribadisce e specifica che: "In ogni Provincia è costituito l'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti, avente sede nel comune capoluogo".

In origine riuniti in unico Albo di categoria, per disposizione del R.D. 27 ottobre 1927, n. 2145 - "Norme di coordinamento della legge e del regolamento sulle Professioni di Ingegnere e di Architetto con la legge sui rapporti collettivi del lavoro, per ciò che riflette la tenuta dell'Albo e la disciplina degli iscritti", Ingegneri ed Architetti vengono accorpati in Albi distinti.

Le disposizioni normative contenute nella Legge 1395/1923 e nel R. D. 2537/1925 (legislazione istitutiva) definiscono l'Ordinamento Professionale degli Ingegneri, la cui struttura portante è costituita dai Consigli dell'Ordine presenti in ogni capoluogo di Provincia.

1.2 Storia dell'Ordine degli Ingegneri di Padova

La storia dell'Ordine degli Ingegneri inizia 110 anni fa, quando, nel 1906, nacque a Padova il *Collegio Professionale degli Ingegneri*, di cui primo Presidente fu il Marchese Ing. Marco Manfredini. Era una associazione istituita con lo scopo di occuparsi non solo dei problemi tecnici e urbanistici della città e del territorio, ma anche e soprattutto di difendere gli interessi economici della categoria in generale e dei soci in particolare. Fin dall'inizio venne infatti costituita una commissione per le tariffe professionali al fine di dirimere le controversie economiche con la committenza e per creare un tariffario al quale gli Ingegneri si sarebbero dovuti attenere. Della commissione facevano parte illustri professionisti come il Prof. Luigi Vittorio Rossi, docente e poi Direttore dell'Istituto di Macchine dell'Università di Padova, ingegneri-dirigenti di amministrazioni pubbliche, come Francesco Sansoni e Ricciardo Salvadori, e liberi professionisti come Luigi Frassinella, Eugenio Piccinati e Gustavo Corinaldi.

Quasi subito ci si rese però conto che una semplice associazione di categoria non fosse sufficiente a garantire la salvaguardia della Professione e la tutela del titolo di Ingegnere: Era necessario un riconoscimento giuridico da parte dello Stato. Dopo lunghi dibattiti e discussioni, a livello locale e nazionale, finalizzati a dare una veste giuridica più rigorosa e ufficiale alle associazioni degli Ingegneri, che nel frattempo erano nate in tutta Italia, nel febbraio 1914 fu presentato in Parlamento un disegno di legge, ma la legge non fu approvata. L'entrata dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale impegnò infatti Governo e Parlamento in altri e più importanti problemi.

Dopo la guerra venne emanata la Legge 24 giugno 1923, n. 1395 - "Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli Ingegneri e degli Architetti" con la quale veniva istituito l'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti, allora riuniti in un unico Albo.

Il Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 - "Approvazione del Regolamento per le professioni di Ingegnere e di Architetto" dettagliò le modalità per l'iscrizione all'Albo, i criteri per le elezioni del Consiglio dell'Ordine, e la definizione delle competenze.

Erano quindi stati istituiti gli Ordini professionali? Di fatto no, perché il regime fascista si stava consolidando e non vedeva con favore l'esistenza di organizzazioni professionali elettive, non facilmente controllabili. Infatti, neppure un anno dopo, nel 1926 (Legge 3 aprile 1926, n. 563 - "Disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro") le competenze dell'Ordine degli Ingegneri (come accadde per tutti gli altri Ordini professionali) vennero trasferite al Sindacato Nazionale Fascista degli Ingegneri, nel quale il Consiglio Direttivo e l'Albo professionale erano soggetti ad un controllo assoluto da parte del regime; l'Ordine, quindi, come istituto di autogestione della categoria professionale venne di fatto abolito.

È in questo contesto che poco dopo, sempre nel 1926, nasce a Padova l'*Organismo di governo degli Ingegneri*: viene eletto Presidente l'Ing. Gino Zardini, il cui studio, in via Oberdan 8, ne diventa anche la sede. Ed è la stessa segreteria dello studio che provvede alle pratiche correnti dell'Organismo, nonché alla compilazione e alla tenuta dell'Albo.

Infine, nel 1938, per esercitare la Professione divenne obbligatoria l'iscrizione all'Albo (Legge 25 aprile 1938, n. 897 - "Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli Albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli Albi"), ma per essere iscritti era necessaria una "specchiata condotta morale e politica" (Art. 2), il che comportava l'osservanza delle Leggi Razziali, emanate proprio in quell'anno, e l'obbligo di iscrizione al Partito Nazionale Fascista.

Per tornare alla normalità bisogna attendere fino al 1944, anno in cui venne emanato il Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 - "Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni Centrali professionali"; vengono ricostituiti gli Ordini professionali secondo le linee a suo tempo tracciate e ripristinati democraticamente i principi elettivi dei loro Consigli.

Terminata la guerra, l'Ordine di Padova assunse una struttura operativa più autonoma. Nel 1950 la sede era in via VIII Febbraio, e due anni più tardi, nel 1952, fu trasferita in via San Biagio. Presidente dell'Ordine rimase sempre l'Ing. Zardini che mantenne la carica ininterrottamente fino al 1961. All'Ing. Zardini successe il Prof. Mario Ballarin, che restò in carica dal 1962 al 1976. Nel corso del suo mandato la sede venne spostata in via Alessio 17. Seguirono poi gli altri Presidenti: Ferruccio Letta (1977-1983); Giorgio Mose (1983-1991), che in seguito ricoprì anche la carica di Presidente della Federazione regionale degli Ordini degli Ingegneri del Veneto (FOIV), Claudio De Marco (1991-1993), Ignazio Sidoti (1993-2005), Fabio Bonfà (2005-2011), che in seguito ha ricoperto la carica di Vice-Presidente Vicario del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Giorgio Simioni (2011-2014) e Pasqualino Boschetto (2014-in carica).

Fino agli anni '60 gli iscritti erano in prevalenza Ingegneri Edili che svolgevano soprattutto la libera professione; a partire dagli anni '70 cominciarono ad iscriversi e a partecipare attivamente alla vita dell'Ordine molti colleghi, di diverse specializzazioni, che svolgevano la propria attività secondo differenti modalità. Prendendo atto di ciò in quegli anni vennero istituite 5 Commissioni Provinciali permanenti per l'Attività degli Ingegneri negli Enti Pubblici, nell'Industria, nella Libera Professione, nella Scuola, e per i problemi dell'Urbanistica.

La sede dell'Ordine venne trasferita da Via Alessio dapprima in via degli Scrovegni 29 e successivamente, nel

1999, nell'attuale sede in piazza Salvemini 2.

È doveroso ricordare anche il personale amministrativo della Segreteria, per l'importante lavoro, che ha svolto in passato e svolge tutt'ora, a fondamento del funzionamento dell'Ordine. In particolare ricordiamo per il loro più che ventennale servizio Tina Basso (1962-1982) all'epoca dei Presidenti Ballarin e Letta, e Lucia Carretta (1982-2001). Il servizio di segreteria dell'Ordine è oggi garantito da Sabrina Libralato, Marta Bordin e Valeria Baraldo.

1.3 Funzioni dell'Ordine degli Ingegneri

L'Ordine rappresenta un punto di riferimento tanto per gli iscritti quanto per le istituzioni e la società civile. Il principale compito istituzionale dell'Ordine è l'esercizio di custodia dell'Albo Professionale, che è l'elenco ufficiale dei soggetti abilitati a svolgere la Professione di Ingegnere. Per questa funzione, ogni Ordine Provinciale stabilisce la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti a copertura delle spese organizzative e gestionali.

Oltre a questo, l'Ordine provvede a:

- regolamentare la propria organizzazione interna e i comportamenti attesi dagli iscritti all'Albo, nell'esercizio della loro professione, nei rapporti con i colleghi e con lo stesso Ordine;
- esprimere pareri su questioni che riguardano la professione di Ingegnere;
- esprimere pareri sulla liquidazione di onorari e spese tra Professionisti o tra Cliente e Professionista;
- tutelare gli iscritti per assicurare il rispetto delle competenze attribuite per legge agli Ingegneri e delle norme che disciplinano l'affidamento di incarichi professionali;
- garantire il cittadino e la collettività in merito alla professionalità e competenza dei Professionisti che svolgono attività riservate nel campo dell'Ingegneria;
- designare iscritti all'Albo in rappresentanza dell'Ordine presso organismi pubblici, commissioni, uffici, associazioni;
- svolgere attività informative e formative, culturali e assistenziali, per la crescita della categoria e della comunità civile in cui questa opera;
- designare le candidature per lo svolgimento degli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della Professione;
- organizzare Commissioni e Gruppi di Lavoro tematici per settori di particolare interesse;
- costituire un punto di riferimento autorevole per la categoria e i suoi interlocutori.
- Formazione continua obbligatoria

Le Sezioni e i Settori

Con l'emanazione del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 – "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti", l'Albo Professionale è stato suddiviso in 2 Sezioni relativamente al titolo accademico di cui sono in possesso, distinguendo gli Ingegneri abilitati prima da quelli abilitati successivamente al 2 settembre 2001:

- Sezione A Ingegneri con Laurea Magistrale/Specialistica o Laurea Quinquennale;
- Sezione B Ingegneri con Laurea Triennale o Diploma Universitario.

L'iscrizione nelle Sezioni A e B è subordinata al conseguimento del titolo accademico e al superamento dell'Esame di Stato relativo a ciascuna Sezione. L'iscrizione alla Sezione A conferisce il titolo di "Ingegnere", mentre l'iscrizione alla Sezione B conferisce il titolo di "Ingegnere Iunior". Ciascuna Sezione è stata a sua volta ripartita in 3 Settori:

- Ingegneria Civile e Ambientale;
- Ingegneria Industriale;
- Ingegneria dell'Informazione.

L'Albo Professionale

L'Albo Professionale è l'anagrafe pubblica di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti. L'insieme degli Albi territoriali forma l'*Albo Unico Nazionale* degli iscritti, ed è tenuto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (Art. 3 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137). Per l'esercizio della Professione di Ingegnere è obbligatoria l'iscrizione all'Albo dell'Ordine Provinciale (Art. 1 della Legge 25 aprile 1938, n. 897). La norma è di notevole importanza perché configura l'iscrizione all'Albo quale unico strumento attraverso il quale l'Ingegnere consegue quello speciale status giuridico che lo legittima all'esercizio della Professione. L'iscrizione all'Albo si rende indispensabile in considerazione del preminente interesse che riveste per la collettività l'accertamento dei requisiti di capacità e preparazione tecnica del Professionista.

L'Albo è pubblico e contiene per ciascuno degli iscritti, elencati in ordine alfabetico:

- titolo;
- nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza/domicilio professionale;
- Provincia dell'Ordine, numero di iscrizione, Sezione e Settore;
- indirizzo, anno e Università di conseguimento della laurea;
- anno e provincia in cui si ha sostenuto l'Esame di Stato;
- attività prevalente;
- data di prima iscrizione all'Albo e relativa provincia dell'Ordine;
- indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Elenco Speciale per i Professori universitari a tempo pieno

Fermo restando che l'Albo nella sua forma risulta unico, al suo interno è istituito uno specifico elenco dei docenti universitari Ingegneri in regime di lavoro a tempo pieno denominato "*Elenco Speciale per i Professori universitari a tempo pieno*", così come previsto dall'Art. 11 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 - "*Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica*".

Sezione Speciale per le Società tra Professionisti

Le Società tra Professionisti (STP) devono obbligatoriamente essere iscritte in una Sezione Speciale degli Albi o dei registri tenuti presso l'Ordine o il Collegio Professionale di appartenenza dei soci professionisti, così come previsto dall'Art. 8 del Decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34 - "Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della Legge 12 novembre 2011, n. 183". Le STP hanno comunque sempre l'obbligo di iscrizione anche nella Sezione ordinaria e speciale del Registro delle Imprese (Art. 16 del D.Lgs 2 febbraio 2001, n. 96).

1.4 Composizione dell'Ordine degli Ingegneri

Gli Organi Istituzionali

Gli organi istituzionali dell'Ordine sono:

- il Consiglio dell'Ordine;
- l'Assemblea degli iscritti;
- il Consiglio di Disciplina Territoriale ????

Il Consiglio dell'Ordine

È l'organo direttivo dell'Ordine e lo rappresenta all'esterno; consente il raggiungimento dei fini istituzionali, oltre che lo svolgimento di altri compiti e funzioni nell'interesse della categoria. È costituito da 15 Consiglieri eletti ogni 4 anni dagli iscritti all'Albo; i Consiglieri eleggono il Presidente, il Segretario, il Tesoriere e i due Vice-Presidenti;

L'Assemblea degli iscritti

È convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine.

Si può riunisce due volte all'anno in adunanza ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo dell'anno successivo; si può riunire in adunanza straordinaria su convocazione del Consiglio o su richiesta motivata di almeno un 1/5 degli iscritti all'Albo.

Il Consiglio di Disciplina Territoriale

Il Consiglio di Disciplina Territoriale (CDT) è un organismo istituito presso il Consiglio Provinciale dell'Ordine degli Ingegneri a cui sono affidati compiti di valutazione in via preliminare, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo dell'Ordine stesso. La sua istituzione è prevista dall'Art. 8, comma 3, del D.P.R. 137/2012, in attuazione del quale il C.N.I. ha redatto il "Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri", pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 22 del 30 novembre 2012.

Con l'istituzione del CDT il Consiglio dell'Ordine non svolge più i compiti sopra citati (prima di allora di sua competenza), sebbene esso continui a vigilare sul comportamento dei propri iscritti, secondo quanto disposto dell'Art. 5 della Legge istitutiva 1395/1923 che attribuisce all'Ordine la funzione di "vigilare alla tutela dell'esercizio professionale, e alla conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo (ora con i CDT) gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della Professione".

Questo ha comportato una distinzione e separazione tra il Consiglio dell'Ordine territoriale e il nuovi CDT: il primo svolge *funzioni amministrative*, mentre al secondo sono riservate le *funzioni disciplinari*. Il CDT opera in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare. Le norme e le regole sulle quali si basano i suoi giudizi sono quelle dettate dal Codice Deontologico, le quali acquistano valenza prescrittiva nei confronti della condotta etico-sociale degli iscritti, acquisendo, se non rispettate, valenza giuridica a tutti gli effetti.

L'istituzione del CDT, e quindi la sua indipendenza e autonomia dal Consiglio dell'Ordine, trova giustificazione nel fatto che a quest'ultimo, essendo un organismo di derivazione elettore, non possono essere attribuite funzioni di magistratura, funzioni che presuppongono invece, secondo i principi del diritto, un'assoluta terzietà.

Il CDT è composto da un numero di Consiglieri pari a quello del corrispondente Consiglio dell'Ordine territoriale, e rimane in carica per il medesimo periodo del Consiglio dell'Ordine stesso, esercitando le proprie funzioni fino all'insediamento effettivo del nuovo Consiglio di Disciplina.

Essi sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dal corrispondenti Consiglio dell'Ordine, composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei Consiglieri che il Presidente del Tribunale è chiamato a designare.

La composizione del CDT è soggetta alle seguenti regole:

almeno 2/3 dei componenti devono essere iscritti all'Albo; il numero dei componenti iscritti alla sezione B dell'Albo deve essere almeno pari rispetto a quello presente nel corrispondente Consiglio territoriale.

Il CDT opera attraverso i *Collegi di Disciplina*, composti ciascuno da 3 membri scelti fra i Consiglieri dello stesso, ai quali è delegata l'istruzione e la decisione dei singoli procedimenti. Il CDT dell'Ordine degli Ingegneri di Padova è composto da 5 Collegi, per un totale di 15 componenti, nominati dal Presidente del Tribunale di Padova.

I Collegi di Disciplina hanno competenza esclusiva e sono deputati ad istruire e decidere autonomamente i procedimenti loro assegnati. Il Consiglio di Disciplina, sia per la sua specifica attività, sia per la suddivisione in Collegi, è assimilabile ad un vero e proprio organo giudiziario piuttosto che non a consigli di tipo assembleare. Non è prevista, infatti, alcuna attività riguardante la trattazione dei giudizi disciplinari che sia svolta dal Consiglio di Disciplina nel suo insieme: eventuali riunioni di tutti i Consiglieri possono avere luogo unicamente per quanto riguarda l'organizzazione interna e la scelta di criteri e metodi per lo svolgimento dell'attività.

Le Commissioni dell'Ordine

In seno all'Ordine degli Ingegneri di Padova sono state istituite delle Commissioni con lo scopo di elaborare e proporre al Consiglio dell'Ordine, azioni finalizzate a rivalutare il titolo e l'attività professionale degli Ingegneri, secondo le specifiche attribuzioni previste dalle vigenti disposizioni di Legge in materia, configurandosi come organi sia consultivi che propositivi. Esse inoltre hanno il compito di promuovere attività finalizzate allo sviluppo del territorio, operando in generale per richiesta e su mandato del Consiglio. Nello specifico le Commissioni:

- forniscono consulenza al Consiglio con lo studio e l'approfondimento di Leggi e Norme;
- esaminano ed effettuano proposte riguardanti le problematiche delle prestazioni professionali;
- affiancano il Consiglio nell'approfondimento di tematiche specifiche;
- svolgono operazioni preparatorie all'attività istituzionale;
- affiancano l'Ordine nei rapporti con i propri iscritti e con l'esterno;
- curano l'organizzazione di eventi quali incontri culturali, riunioni, convegni, congressi, corsi di approfondimento, visite a luoghi di interesse.

La Commissione viene insediata e organizzata dal Promotore, nominato dal Consiglio dell'Ordine. Il Promotore ha il compito di verificare l'elenco delle adesioni pervenute, di convocare gli aderenti stessi e di avviare i lavori della Commissione, avendo cura in particolare di illustrare gli obiettivi generali e specifici e delle necessarie azioni di coordinamento con le altre Commissioni.

Per favorire la partecipazione e il coinvolgimento dei componenti delle Commissioni, è stato creato "Salone Commissioni", un forum on-line (http://ingegneripadova.altervista.org) nel quale i partecipanti, previa iscrizione, posso rimanere in contatto scambiandosi opinioni e proposte relativamente alle attività e ai programmi delle Commissioni stesse.

Attualmente sono attive le seguenti 11 Commissioni:

- Commissione Civile e Ambientale;
- Commissione Industriale:
- Commissione Informazione;
- Commissione Giovani;
- Commissione Bandi Concorsi e Lavori Pubblici/Collaudi;
- Commissione Pareri;
- Commissione Previdenza e Politiche del lavoro + INARCASSA;
- · Commissione Forense;
- Commissione Protezione Civile;
- Commissione Dipendenti e Docenti:
- Commissione Pari Opportunità.

In generale la loro attività si svolge nei seguenti 3 macro ambiti:

- studio di leggi e norme;
- problematiche della Professione;
- formazione.

Studio di leggi e norme. Riguarda lo studio e l'approfondimento di leggi e norme che interessano l'esercizio della Professione di Ingegnere, con particolare riguardo alla salvaguardia del titolo, dell'etica e della deontologia professionale, nonchè alla salvaguardia e determinazione delle attribuzioni proprie dell'Ingegnere da distinguere da quelle di tutte le altre categorie professionali tecniche.

Problematiche della Professione. In quest'ambito le Commissioni si prefiggono di studiare e di risolvere le problematiche che possono riguardare la Professione in senso lato o per certi particolari tipi di prestazioni professionali; dette problematiche possono derivare dall'entrata in vigore di nuove leggi o regolamenti, da evoluzioni tecnologiche, da interpretazioni di normative e, comunque, da qualsiasi evento che meriti studio o approfondimento.

Formazione. Le Commissioni hanno anche il compito di coordinarsi con il Consiglio della Fondazione Ingegneri Padova per la definizione e l'organizzazione del piano dell'offerta formativa e delle attività ad esso collegate.

1.5 La Riforma dell'Ordinamento Professionale

Con il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 - "Regolamento recante riforma degli Ordinamenti Professionali", in vigore dal 15 agosto 2012, sono stati integrati o ridefiniti alcuni compiti degli Ordini Provinciali e del Consiglio Nazionale Ingegneri, in particolare, per gli aspetti principali:

- nasce l'Albo Unico Nazionale e l'annotazione dei provvedimenti disciplinari;
- viene introdotto l'obbligo di Assicurazione per la Responsabilità Civile Professionale secondo cui "il Professionista è tenuto a stipulare, (...) idonea assicurazione per i danni derivanti al Cliente dall'esercizio dell'attività professionale, (...). Il Professionista deve rendere noti al Cliente (...) gli estremi della polizza professionale (...) ...la violazione (...) costituisce illecito disciplinare";
- viene introdotto l'obbligo di Formazione Continua per gli iscritti, secondo cui, "... al fine di garantire la qualità della prestazione professionale (...) ogni Professionista ha l'obbligo di curare il (...) costante aggiornamento della propria competenza professionale (...). la violazione dell'obbligo costituisce illecito disciplinare ...";

- viene stabilito che i corsi di formazione e aggiornamento potranno essere tenuti dagli Ordini degli Ingegneri, e altri soggetti autorizzati dal CNI che potrà anche stipulare con le Università convenzioni che prevedano regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi;
- vengono istituiti i Consigli di Disciplina Territoriali, i cui membri saranno nominati dal Presidente del Tribunale su elenco proposto degli Ordini;
- viene introdotto il Nuovo Codice Deontologico;
- viene regolamentata l'istituzione delle società tra professionisti;
- viene pubblicato il Decreto Corrispettivi per i servizi di ingegneria e architettura.

2 IL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI INGEGNERI

2.1. Deontologia professionale

Con la locuzione deontologia professionale si intende quel complesso di norme e principi che costituisce un corpo di doveri e obblighi extragiuridici di natura deontologica per quanti appartengono ad un categoria professionale: in questo caso gli Ingegneri iscritti all'Albo. Il legislatore ha conferito all'Ordine il compito di tutelare il decoro della Professione, che si basa sulla correttezza professionale degli iscritti all'Albo. Non essendo praticabile la codificazione formale di norme di deontologia in un codice che, posti alcuni principi d'ordine generale, induca ad individuare nel dettaglio le singole fattispecie di comportamenti più o meno censurabili, il concetto di deontologia professionale va riferito quindi ad un complesso integrato di soli principi che fissano i cardini dell'impegno etico: il Codice Deontologico.

Il *Nuovo Codice Deontologico* è un documento di autodisciplina (emanato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e approvato il 9 aprile 2014) che raccoglie le norme e i principi posti a garanzia del cittadino, della collettività e a tutela dell'etica, della dignità, dei valori di legalità e responsabilità sociale, e del decoro della Professione di Ingegnere. In generale i principi fondamentali sui quali esso si basa sono relativi ai rapporti del Professionista con l'Ordine e gli organismi di autogoverno, i Colleghi e gli altri Professionisti, i collaboratori, il Committente, le Istituzioni, la collettività ed il territorio. Il Nuovo Codice Deontologico deve essere rispettato e fatto rispettare da tutti gli iscritti, anche operando al di fuori degli ambiti nazionali.

Il Nuovo Codice Deontologico (NCD) è composto da 23 articoli accorpati in 7 sezioni (CAPI):

CAPO I - Parte Generale

<u>Principi generali</u>: Si ribadiscono i concetti che la Professione dell'Ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi, dei principi costituzionali e dell'ordinamento comunitario e che la conduzione delle prestazioni professionali deve tener conto della tutela della vita e della salute dell'uomo.

<u>Finalità e ambito di applicazione</u>: Viene specificato che le norme del NCD sono indirizzate a tutti gli iscritti all'Albo e che il loro rispetto è dovuto anche per prestazioni rese all'estero, unitamente al rispetto delle norme etico-deontologiche vigenti nel paese in cui viene svolta la prestazione professionale.

CAPO II - Doveri generali

<u>Doveri dell'Ingegnere</u>: si chiarisce che le modalità di adempimento degli impegni assunti devono basarsi sui principi di integrità, lealtà, chiarezza, correttezza, nel mantenimento della propria autonomia tecnica; si ribadisce inoltre il concetto che costituisce infrazione disciplinare l'evasione fiscale e/o previdenziale.

Correttezza: tratta il tema della accettazione e conduzione degli incarichi affidati.

<u>Legalità</u>: vengono definite le modalità di gestione dell'attività attinente al proprio ambito di competenza professionale.

Riservatezza: viene trattato il tema del segreto professionale.

<u>Formazione e aggiornamento</u>: si tratta della necessità da parte dell'ingegnere della formazione ed aggiornamento professionale.

<u>Assicurazione professionale</u>: si ribadisce l'obbligo della stipula di una assicurazione professionale a tutela del committente.

<u>Pubblicità informativa</u>: viene esplicitato il fatto che la pubblicità deve rispettare la dignità ed il decoro della Professione.

Rapporti con il committente: si evidenzia l'obbligo di operare nel legittimo interesse del committente.

<u>Incarichi e compensi</u>: si ribadisce l'obbligo del preventivo opportunamente circostanziato all'atto dell'incarico e si chiariscono i termini del compenso che deve essere tra l'altro commisurato all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

<u>Svolgimento delle prestazioni</u>: vengono prese in essere le corrette modalità di espletamento dell'incarico, che in tutte le sue fasi deve essere basato sulla correttezza e trasparenza nei confronti del committente.

CAPO III - Rapporti interni

<u>Rapporti con colleghi e altri professionisti</u>: prende in esame il comportamento che si deve tenere nei confronti dei colleghi e tra gli altri aspetti vengono trattati il temo del subentro e dell'incarico congiunto.

<u>Rapporti con i collaboratori</u>: viene ribadito che i rapporti con collaboratori e tirocinanti devono essere improntati sulla massima correttezza e trasparenza reciproca.

<u>Concorrenza</u>: si ribadisce che la concorrenza è libera e deve svolgersi nel rispetto delle norme deontologiche secondo i principi fissati dalla normativa e dall'ordinamento comunitario. Viene affermato il concetto che è sanzionabile disciplinarmente la fatturazione di compensi manifestamente inadeguati alla prestazione da svolgere. Vengono descritti i vari casi di concorrenza illecita.

<u>Attività in forma associativa o societaria</u>: vengono descritti gli ambiti di responsabilità di tali forme di attività professionali.

CAPO IV - Rapporti esterni

<u>Rapporti con le istituzioni</u>: vengono trattate le modalità lecite di relazione tra il professionista, le istituzioni e i suoi membri.

<u>Rapporti con la collettività</u>: si ribadisce la responsabilità del professionista nello svolgimento della propria attività a tutela della collettività.

<u>Rapporti con il territorio</u>: viene posta l'attenzione sul fatto che l'attività professionale deve prospettare soluzioni rivolte allo sviluppo sostenibile, alla valorizzazione delle risorse naturali, al minimo spreco delle fonti energetiche. L'ingegnere non può inoltre progettare o dirigere opere abusive o difformi alle normative vigenti.

CAPO V - Rapporti con l'Ordine

<u>Rapporti con l'Ordine e con gli organismi di autogoverno</u>: vengono appunto trattati i rapporti con l'Ordine e con gli Organismi di Autogoverno (Federazione, CNI) in relazione ai vari scenari possibili.

CAPO VI - Incompatibilità

<u>Incompatibilità</u>: sono elencati i vari casi di attività professionale dove possono configurarsi situazioni di incompatibilità, sia in relazione allo stato giuridico dell'Ingegnere, sia in relazione ai rapporti con il

committente.

<u>Sanzioni</u>: viene ribadito che "La violazione delle norme di comportamento di cui ai precedenti articoli del presente Codice Disciplinare è sanzionata, a giudizio del Consiglio di Disciplina Territoriale".

CAPO VII - Disposizioni finali

Indica i luoghi istituzionali dove è depositato e pubblicato il Codice, con il relativo Regolamento di Attuazione.

2.2 Il procedimento disciplinare

Il Consiglio di Disciplina Territoriale (CDT), attraverso i Collegi di Disciplina, è chiamato ad esprimersi sui comportamenti non conformi alle norme del Codice Deontologico dell'Ordine, che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della Professione, o, anche al di fuori della stessa, che abbiano arrecato grave nocumento all'immagine della categoria, nonché ai disposti legislativi che prevedono, per la loro violazione, il rimando al provvedimento disciplinare.

Le segnalazioni di violazione del Codice Deontologico possono pervenire su esposti da parte di persone fisiche o giuridiche che vi abbiano interesse (cittadini, società, enti, ecc.), su richiesta o iniziativa del Procuratore della Repubblica o comunque d'ufficio in seguito a notizie di abusi e mancanze commessi dagli iscritti, su iniziativa del Presidente del Consiglio di Disciplina (il componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo), su indicazioni del Presidente dell'Ordine o su decisione del Consiglio di Disciplina Territoriale. Qualsiasi segnalazione, esposto o comunque notizia di violazione o di possibile violazione in campo deontologico pervenga al Consiglio dell'Ordine è immediatamente trasmessa al Consiglio di Disciplina, non essendo nei poteri dell'Ordine decidere sulla sua eventuale irrilevanza o inammissibilità.

Il Presidente del Collegio, al quale viene assegnato il procedimento, oltre a sentire l'incolpato in modo informale, può assumere ulteriori informazioni, sentire altre persone, chiedere documenti e svolgere tutte le attività ritenute opportune per informarsi in via sommaria sui fatti oggetto della segnalazione. Poiché il Collegio non è in grado di fare accertamenti o indagini specifiche, non avendo compiti di polizia giudiziaria, si dovrà attenere specificatamente ai fatti segnalati, i quali dovranno essere accuratamente descritti e il più circostanziati possibile.

In ogni fase del procedimento disciplinare (preliminare, istruttoria e decisoria) l'incolpato deve essere sempre posto nella piena condizione di interloquire e gli deve essere assicurata la più ampia possibilità di difesa, permettendogli di godere di assistenza legale e/o tecnica e l'accesso agli atti e documenti oggetto del procedimento. L'inosservanza di tali previsioni, e quindi la violazione del diritto di difesa, può comportare la nullità della decisione.

I giudizi disciplinari riguardanti gli iscritti alla sezione B dell'Albo saranno assegnati d'ufficio al Collegio giudicante composto da almeno un Consigliere proveniente dalla medesima sezione B.

La decisione del Collegio di Disciplina

La decisione che il Collegio di Disciplina giudicante è chiamato a pronunciare contro l'incolpato può essere:

- il <u>non luogo a procedere</u>, ove non si ritengono violate le norme deontologiche;
- il <u>richiamo verbale</u>, nei casi di infrazioni lievi e scusabili, mediante notifica all'iscritto con lettera riservata;
- una sanzione disciplinare, nel caso di violazioni accertate.

Le sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari che possono essere pronunciate sono le seguenti: *l'avvertimento, la censura, la sospensione, la cancellazione.*

<u>l'AVVERTIMENTO</u>: consiste in una comunicazione del Presidente del Consiglio di Disciplina all'incolpato, nella quale viene dimostrato all'incolpato quali siano le mancanze commesse, certamente non gravi, con l'esortazione a non ricadervi. Viene inflitta nel caso di abusi o mancanze di lieve entità che non hanno comportato riflessi negativi sul decoro e sulla dignità della Professione, o che hanno avuto un modesto riflesso.

<u>LA CENSURA</u>: consiste in una comunicazione del Presidente del Consiglio di Disciplina con la quale le mancanze commesse sono formalmente dichiarate e in relazione alle quali viene espressa una formale dichiarazione di biasimo. È inflitta in caso di abusi o di mancanze, lesivi del decoro e della dignità della Professione, di comportamento scorretto nei confronti di colleghi professionisti e in particolare di quelli che hanno connessioni con la Professione di Ingegnere, e di violazione delle norme deontologiche. Viene inoltre prevista in caso di reiterazione della sanzione dell'avvertimento avvenuta per le stesse motivazioni.

<u>LA SOSPENSIONE</u>: consiste nell'inibizione all'esercizio della Professione e consegue di diritto nel caso previsto e regolato dagli Art. 19 e 35 del Codice Penale per tutto il tempo stabilito nel provvedimento del giudice che l'ha comminata. La sanzione della sospensione dall'esercizio della Professione è, invece, inflitta per un tempo massimo di 6 mesi per violazioni del Codice Deontologico, che possano arrecare grave nocumento ad utenti/clienti o ad altro iscritto all'Albo. La sanzione della sospensione dall'esercizio della Professione è inflitta inoltre per:

- mancato pagamento di una o più annualità di iscrizione all'Albo;
- reiterazione della sanzione di censura prevista per le stesse motivazioni;
- esercizio della Professione senza la necessaria copertura assicurativa;
- esercizio della Professione senza i necessari Crediti di Formazione Professionale (CFP).

La sanzione di sospensione comporta la cessazione dell'attività professionale in corso.

<u>LA CANCELLAZIONE</u>: consiste nella cancellazione dell'incolpato dall'Albo nel caso di interdizione dalla Professione previsto e regolato dagli Artt. 19 comma 1. n. 2, 30 e 31 del Codice Penale per l'intera durata dell'interdizione stabilita nel provvedimento del giudice che l'ha comminata. La sanzione della cancellazione dall'Albo viene, altresì, inflitta nei casi di violazione del Codice Deontologico e/o di comportamento non conforme al decoro ed alla dignità della Professione, di gravità tali da rendere incompatibile la permanenza nell'Albo. In caso di cancellazione rimane fermo l'obbligo per l'incolpato di corrispondere i contributi dovuti per il periodo in cui è stato iscritto all'Albo. La sanzione di cancellazione dall'Albo comporta la cessazione dell'attività professionale in corso.

La notifica della sanzione

Ogni decisione del Collegio di Disciplina è trasmessa al Presidente del Consiglio di Disciplina, al Procuratore della Repubblica competente per territorio e al Presidente dell'Ordine, il quale provvede ai conseguenti adempimenti ed alle comunicazioni e/o notifiche del caso. L'avvertimento viene notificato all'incolpato mediante lettera (Raccomandata A/R o PEC), mentre la censura, la sospensione e la cancellazione vengono notificati tramite Ufficiale Giudiziario.

L'impugnazione del provvedimento disciplinare

Contro il provvedimento disciplinare di irrogazione della sanzione, l'incolpato sanzionato può fare ricorso presso il Consiglio Nazionale degli Ingegneri o al Procuratore della Repubblica presso il

Tribunale competente, qualora ritenga che la deliberazione sia contraria a disposizioni legislative o regolamentari. Nel caso di ulteriore verdetto avverso può ricorrere presso le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, solamente per violazioni di legge, incompetenza ed eccesso di potere.

3 COMPENSI E PARCELLE

Con l'obiettivo di uniformare il comportamento per il rilascio dei pareri di congruità da parte delle "Commissioni Pareri" degli Ordini territoriali sui corrispettivi delle prestazioni professionali, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha pubblicato la Circolare CNI 03/08/2015, n. 576 - "Linee guida sul funzionamento delle "Commissioni Pareri" e sulla Procedura per il rilascio dei pareri di congruità sui corrispettivi delle prestazioni professionali".

L'elaborazione delle Linee Guida, approvate dal CNI nella seduta dell'8 luglio 2015, si è resa necessaria per far fronte alle mutate esigenze dei Consigli territoriali che, sul tema del parere di congruità, hanno dovuto far fronte alle numerose modifiche degli ultimi anni, tra le quali l'abolizione delle tariffe, l'introduzione del principio della centralità del contratto e le ultime sentenze della giustizia amministrativa che hanno confermato l'assimilazione del parere di congruità emesso dagli Ordini agli atti amministrativi regolati dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Le Linee Guida, composte da 25 articoli e 7 allegati, contengono, principalmente, una procedura base per l'emissione dei pareri che ogni Ordine è chiamato a integrare. Il Consiglio dell'Ordine può avvalersi di una Commissione Pareri, che dovrà rispondere alle richieste degli iscritti e dei committenti. Una volta ricevuta la richiesta, la Commissione dovrà verificare in primo luogo il contenuto della prestazione, andando a individuare la titolarità dell'incarico e la conformità della prestazione alle norme di legge. Dopo che è stato valutato il contenuto in via preliminare, andranno analizzati gli aspetti prettamente economici.

Secondo la Circolare del CNI, qualora la Commissione riscontrasse la mancata corrispondenza fra le prestazioni pattuite e quelle effettivamente svolte dal Professionista, il corrispettivo potrà essere riparametrato in base ai criteri per la determinazione del corrispettivo definiti dalla legge e dalla giurisprudenza. Quindi, bisognerà fare riferimento alla Tariffa professionale, ai parametri giudiziali, al D.M. 4 aprile 2001 e al D.M. 143/2013 per le prestazioni rese ai committenti pubblici, ritoccando gli importi.

Il testo che segue è un estratto rielaborato dalla Circolare CNI sopra citata.

Competenze dell'Ordine

Ai Consigli degli Ordini Provinciali competono la tutela e la diffusione dei principi di etica professionale e di garanzia di qualità dei servizi forniti alla collettività dai propri iscritti.

Il buon risultato di un'opera di ingegneria dipende dalla qualità e dalla completezza delle prestazioni professionali.

Il Professionista, prima dell'avvio dell'incarico, deve rendere edotto il Committente, preferibilmente attraverso la sottoscrizione di un disciplinare d'incarico, del grado di complessità della prestazione e del relativo corrispettivo, adeguato alla complessità e all'importanza dell'opera, nonché al decoro della Professione (Art. 2233 del Codice Civile).

Il *rilascio del parere di congruità*, su istanza predisposta nelle modalità previste dal presente regolamento, si emette:

 a favore di un Professionista iscritto all'Ordine della Provincia di Padova, anche per prestazioni eseguite fuori dalla Provincia;

- a favore di un Professionista iscritto ad altri Ordini Provinciali per prestazioni svolte nella Provincia di Padova, previo nulla osta dell'Ordine di appartenenza;
- a favore di Committenti, previa informativa all'Ordine di appartenenza del professionista in caso di prestazioni svolte fuori dalla Provincia.

Per le prestazioni professionali svolte da associazioni, società di Professionisti, Società di Ingegneria o consorzi stabili, la domanda deve essere presentata dal Professionista che ha assunto la responsabilità personale mediante la sottoscrizione degli atti, ovvero dal Direttore Tecnico della società, in ogni caso purché le prestazioni siano state svolte da un Ingegnere iscritto all'Ordine.

In caso di raggruppamento temporaneo di Professionisti, il parere di congruità può essere richiesto da uno dei componenti il gruppo:

- per la quota parte di quanto dallo stesso svolto, unitamente alla dimostrazione di avvenuta comunicazione agli altri componenti;
- per l'intera prestazione, unitamente alla dichiarazione sottoscritta da tutti i componenti di non aver presentato richiesta presso il proprio Ordine.

La Commissione Pareri

La Commissione Pareri (CP) è un organo consultivo del Consiglio dell'Ordine che può essere interpellata anche in merito a problemi di interpretazione e di applicazione della normativa relativa alla determinazione e calcolo dei corrispettivi per prestazioni professionali.

I membri della CP sono nominati dal Consiglio dell'Ordine sulla base delle diverse specifiche competenze; in caso di necessità di reperimento di professionalità diverse da quelle presenti nella CP la stessa può avvalersi della consulenza di professionisti iscritti all'Ordine, previa autorizzazione del Presidente dell'Ordine stesso. Oltre ai membri, il Consiglio può affiancare alla CP uno o più giovani professionisti in qualità di uditori.

Il Consiglio nomina il Presidente della Commissione Pareri che presiede le sedute della stessa, salvo eventuale delega ad altro membro della Commissione, con ruolo di:

- convalida definitiva delle proposte di parere;
- programmazione delle sedute della CP;
- distribuzione delle parcelle ai vari relatori;
- interazione con la Segreteria dell'Ordine;
- interazione con Il Consiglio dell'Ordine in relazione ad indirizzi e decisioni.

Tutte le attività svolte dai membri della CP e da eventuali loro consulenti sono gratuite, fatto salvo il rimborso di eventuali spese documentate. Solo in caso di attività di particolare impegno ai componenti della CP potrà essere corrisposto un corrispettivo a seguito di specifica delibera consiliare.

Violazioni deontologiche e segreto d'ufficio

La Commissione Pareri opera nel rispetto dei principi generali in materia di prestazioni professionali e determinazione dei relativi corrispettivi, nonché delle disposizioni di legge in materia di trasparenza, pubblicità ed imparzialità della Pubblica Amministrazione.

Ove la CP ravveda, nella documentazione presentata dal Professionista o dal controinteressato, infrazioni ai principi del *Codice Deontologico*, (p.e. mancanza del disciplinare d'incarico, ove previsto dal suddetto codice), provvederà ad informare il Consiglio dell'Ordine per la relativa segnalazione al Consiglio di Disciplina.

I componenti della CP, compresi uditori e consulenti, sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio e di quello professionale.

Compiti della CP – Criteri di valutazione

La CP esamina la documentazione presentata verificando preliminarmente:

- a titolarità dell'incarico, nonché la corrispondenza tra il Committente dichiarato e quanto desumibile dalla documentazione depositata;
- la conformità della prestazione svolta alle norme di legge, ai regolamenti vigenti e a quanto convenuto nel disciplinare d'incarico (ovvero all'autocertificazione redatta dal professionista in sostituzione al documento contrattuale);
- la completezza della prestazione professionale, desumibile dagli elaborati allegati all'istanza di liquidazione, con riferimento alle norme e regolamenti vigenti e a quanto convenuto nel disciplinare d'incarico.

La CP non può, né deve valutare nel merito:

- il valore qualitativo della prestazione professionale;
- gli aspetti civilistici della pattuizione del corrispettivo, né gli sconti, i tempi, le forme di pagamento pattuiti con il Committente.

Trattasi infatti di argomenti di esclusiva competenza del Giudice Ordinario o degli Arbitri, in conformità alla legge e al contratto eventualmente sottoscritto tra le Parti.

L'Ordine, attraverso l'attività della CP, è tenuto ad esprimere il proprio parere in merito alla congruità dei corrispettivi professionali sulla base dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, tenendo conto della complessità della prestazione professionale in conformità alla normativa vigente.

In presenza di una pattuizione espressa tra Committente e Professionista avente ad oggetto il valore economico delle prestazioni professionali, la valutazione di congruità del corrispettivo viene condotta dalla Commissione Pareri sulla base di quanto pattuito.

Qualora la CP si trovasse di fronte ad una mancata corrispondenza tra le prestazioni pattuite e quelle effettivamente svolte, ovvero in mancanza di pattuizione espressa tra le Parti, avente ad oggetto il valore economico delle prestazioni professionali, i riferimenti normativi per la valutazione di congruità sono i seguenti:

- Tariffa Professionale Legge 143/49: in caso di prestazioni rese a Committenti Privati, completamente concluse prima del 28.08.2012 e per le quali la richiesta di pagamento sia stata inoltrata prima di tale data;
- parametri giudiziali di cui al D.M. 140/2012: in caso di prestazioni rese a Committenti Privati, completamente concluse prima del 28.08.2012 e per le quali la richiesta di pagamento non sia stata inoltrata prima di tale data;
- parametri giudiziali di cui al D.M. 140/2012: in caso di prestazioni rese a Committenti Privati, non completate o rese dopo il 28.08.2012;
- Tariffa Professionale D.M. 04.04.2001: per le prestazioni rese a Committenti Pubblici, se affidate entro il 20.12.2013;
- parametri di cui al D.M. 143/2013: per le prestazioni rese a Committenti Pubblici, se affidate dopo la data del 20.12.2013;
- i criteri di cui ai punti 4 e 5 sono applicabili, in via analogica, anche alla riparametrizzazione dei corrispettivi per le prestazioni rese a Committenti Privati, per quanto non presente nei punti 1), 2) e 3).

Al termine della valutazione, la Commissione Pareri invia le risultanze dell'esame al Consiglio dell'Ordine, affinché adotti i provvedimenti necessari alla conclusione del procedimento.

Domanda di parere di congruità

L'istanza per il rilascio del parere di congruità può essere presentata sia dal Professionista, sia dal Committente e deve essere *redatta sul modulo predisposto dall'Ordine*.

Il Professionista che presenta l'istanza deve avere preventivamente provveduto ad inviare al Committente la notula professionale contenente la richiesta di pagamento del corrispettivo per le prestazioni professionali eseguite.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia del disciplinare d'incarico sottoscritto dalle Parti;
- in assenza dello stesso, autocertificazione attestante gli elementi oggetto del contratto, unitamente al deposito di eventuale documentazione utile a dimostrare il rapporto professionale instaurato tra le Parti;
- qualora il Professionista appartenga ad un altro Ordine, dichiarazione di nulla osta dell'Ordine di appartenenza;
- copia della determinazione dirigenziale di affidamento dell'incarico qualora il Committente sia una Pubblica Amministrazione;
- 2 copie della relazione cronologica delle prestazioni svolte dal Professionista e delle circostanze verificatesi nello svolgimento dell'incarico;
- 2 copie della notula professionale trasmessa al Committente e attestazione di avvenuta consegna;
- documentazione utile a comprovare la natura e l'entità delle prestazioni svolte (copie di progetti, atti amministrativi, ecc.);
- 2 copie dell'elenco della documentazione depositata;
- facoltativo: CD contenente l'elenco ed i documenti in formato PDF.

Accettazione o rigetto dell'istanza

L'istanza per il rilascio del parere di congruità viene accettata dalla Segreteria dell'Ordine se completa di tutti gli allegati di cui al precedente paragrafo, a patto che "il Professionista risulti in regola con il pagamento delle quote annuali di iscrizione all'Ordine e abbia assolto gli obblighi di cui agli Artt. 5 e 7 del D.P.R. 137/2012 (assicurazione, formazione continua) all'epoca dello svolgimento della prestazione."

In caso di *rigetto* della domanda per insussistenza di una delle condizioni di cui sopra, l'Ordine trasmette tempestiva e motivata comunicazione delle cause che ostano all'accoglimento della stessa. Il rigetto della domanda equivale alla conclusione del procedimento.

Responsabile del Procedimento - Comunicazione di avvio del procedimento

Il responsabile del procedimento è il Presidente dell'Ordine o un Consigliere delegato dall'Ordine allo svolgimento dell'istruttoria. A seguito del deposito dell'istanza per il rilascio del parere di congruità il Responsabile del Procedimento comunica, per posta certificata o raccomandata A.R., alla parte controinteressata e per conoscenza al Professionista richiedente, l'avvio del procedimento. Tale comunicazione contiene le seguenti indicazioni:

- l'Ordine competente;
- il Responsabile del Procedimento;

- l'oggetto del procedimento:
- la data di presentazione dell'istanza;
- il termine e le modalità di accesso agli atti;
- il termine di conclusione del procedimento (30 gg dalla data di acquisizione).

L'accesso alla documentazione da parte contro interessata avviene alla presenza di personale dell'Ordine.

Istruttoria - Proposta di archiviazione – Rinuncia volontaria del richiedente

Nel caso in cui, al fine della completezza d'istruttoria, si debbano svolgere ulteriori indagini che rendano necessaria la richiesta di documentazione integrativa o l'audizione davanti alla CP, il Responsabile del Procedimento deve formulare idonea comunicazione per posta certificata o raccomandata A.R., senza ulteriore formalità di procedura.

Tale richiesta di fatto sospende i termini del procedimento per una sola volta e fino ad un massimo di 30 giorni.

Qualora il Professionista non dovesse provvedere nei termini alle richieste della CP e la documentazione disponibile risultasse insufficiente a valutare la congruità del corrispettivo oggetto della domanda, il Presidente della CP può proporre al Consiglio dell'Ordine di procedere all'archiviazione della pratica.

Nel caso di cui al precedente comma, prima della formale adozione del provvedimento negativo, il Responsabile del Procedimento comunica tempestivamente al Professionista i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, invitandolo al deposito di eventuali osservazioni e/o documenti entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Tale comunicazione interrompe i termini del procedimento che ricominciano a decorrere dalla data di acquisizione delle osservazioni.

Il rigetto della domanda equivale a conclusione del procedimento ed interrompe i termini dei 30 gg n.c. previsti dalla legge.

Il richiedente, previa comunicazione scritta al Presidente dell'Ordine, può in qualsiasi momento interrompere la procedura rinunciando al pronunciamento dell'Ordine.

Verbale delle sedute - Validità e votazione

Il Segretario della Commissione Pareri redige il verbale di ogni seduta documentando:

- I presenti e gli assenti;
- Il nome di chi presiede la seduta;
- Le istanze presentate con evidenza dei pareri emessi e sospesi, con le motivazioni delle sospensioni;
- Eventuali problematiche e segnalazioni da inoltrare al Consiglio dell'Ordine.

Le sedute della Commissione Pareri sono valide in presenza del 50% più uno dei membri e le decisioni sono prese sempre a maggioranza semplice.

In caso di parità dei voti prevale quello di chi presiede la seduta.

Termine dell'istruttoria: proposta di parere di congruità o archiviazione della procedura

L'istruttoria della Commissione Pareri termina con la proposta di parere di congruità o con l'archiviazione della pratica. La proposta della CP deve essere sottoposta al Consiglio dell'Ordine e si compone dei seguenti documenti:

- Motivazione del parere di congruità o di archiviazione, con eventuali osservazioni;
- Conclusione o dispositivo;
- Elenco dei documenti depositati, numerati e debitamente timbrati e quindi riconducibili al parere stesso.

Trasmissione della proposta al Consiglio dell'Ordine - Emanazione, comunicazione e ritiro del parere

Le proposte della CP vengono trasmesse al Consiglio dell'Ordine che provvede all'emanazione del parere definitivo o a richiedere alla CP una integrazione dell'istruttoria.

L'emanazione del parere di congruità determina la conclusione del procedimento.

Il Presidente dell'Ordine comunica al richiedente e al controinteressato l'avvenuta emanazione del parere di congruità o del provvedimento di archiviazione, completo di:

- istanza di parere;
- contratto o autocertificazione;
- elenco dei documenti depositati, numerati e timbrati.

Il Professionista richiedente provvede al saldo delle competenze di liquidazione con cui è ammesso al ritiro del parere presso la Segreteria dell'Ordine.

Al termine del procedimento tutta la documentazione depositata allegata alla domanda viene restituita al richiedente e/o al controinteressato.

Rimangono invece agli atti, nell'archivio dell'Ordine, copia del parere emesso con l'elenco della documentazione depositata e l'eventuale CD contenente i file in formato PDF della documentazione trasmessa.

4 LA FONDAZIONE INGEGNERI PADOVA

La Fondazione Ingegneri Padova (FIP) è stata fondata con atto costitutivo del 29 novembre 2010 a rogito Notaio Lorenzo Todeschini Premuda di Padova, per iniziativa del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Padova, allora presieduto da Fabio Bonfà. Successivamente lo Statuto della FIP è stato riveduto, con atto integrativo di costituzione del 24 ottobre 2011, sulla base di alcune osservazioni pervenute dalla Regione Veneto in data 2 agosto 2011.

Lo Statuto

Il vigente Statuto prevede sinteticamente quanto segue:

La sede

La FIP ha sede legale e operativa presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova e può operare anche in altri luoghi nell'ambito del territorio del Veneto.

Gli scopi e le attività

La FIP non ha scopo di lucro. Essa ha per scopo la valorizzazione e la tutela della figura dell'Ingegnere, il suo costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione professionale degli Ingegneri e degli studenti in Ingegneria, la promozione della figura professionale dell'Ingegnere anche attraverso la collaborazione e lo sviluppo dei rapporti con Amministrazioni Locali del territorio, Enti Pubblici e Privati, Università, altre fondazioni.

I soci

I soci della Fondazione si dividono in: Fondatore; Partecipanti; Aderenti.

È Fondatore l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova.

Possono divenire Partecipanti le persone giuridiche e gli Enti pubblici e privati, senza scopo di lucro, che condividano gli scopi della FIP.

Possono ottenere la qualifica di Aderenti gli Ingegneri iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova, nonché gli Ingegneri o studenti di Ingegneria, aventi domicilio professionale o residenza nella provincia di Padova, che facciano richiesta di ammissione e che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla realizzazione dei suoi scopi.

Gli Organi

Sono Organi della Fondazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente:
- il Collegio dei Revisori;

L'Assemblea è composta dal Fondatore, rappresentato dal suo Presidente (o da suo delegato), da un delegato per ogni Partecipante e da tutti gli Aderenti. L'Assemblea viene convocata dal Presidente della

Fondazione almeno una volta l'anno. Il Presidente della Fondazione riferisce all'Assemblea in merito allo stato ed all'attività della Fondazione. L'Assemblea formula pareri e proposte nelle materie di attività e competenza della Fondazione. All'Assemblea possono partecipare gli iscritti all'Ordine degli Ingegneri di Padova.

La FIP è retta da un Consiglio di Amministrazione nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova, formato da un minimo di 11 ad un massimo di 19 Consiglieri tutti nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale e di volta in volta.

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione è composto da tre membri effettivi. I membri effettivi, designati dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova. Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposita relazione sui conti consuntivi ed effettua le verifiche di cassa.

Vigilanza e controllo

L'Amministrazione Regionale svolge le funzioni di vigilanza e controllo sulla Fondazione ai sensi di legge.

Organizzazione della Formazione Continua

La FIP ha il compito primario di organizzare la Formazione Continua degli Ingegneri iscritti all'Ordine della provincia di Padova. Dal 2014 tale Formazione Continua è divenuto un obbligo deontologico per ciascun iscritto. Per tale ragione la FIP è impegnata a fornire un programma di Formazione ampio e dedicato ad entrambe le sezioni, A e B, e ai tre Settori dell'Ingegneria Civile e Ambientale, Ingegneria Industriale e Ingegneria dell'Informazione. Per favorire l'interazione tra iscritto e segreteria della FIP è stata implementata una piattaforma informatica, denominata "*Kademy*", attraverso la quale ciascun Ingegnere, iscritto a qualsiasi Ordine degli Ingegneri italiano, può dapprima profilarsi e poi iscriversi ad uno specifico evento formativo.

5 IL COLLEGIO DEGLI INGEGNERI DI PADOVA

Il Collegio degli Ingegneri di Padova è stato istituito il 5 maggio 1977 da un gruppo di liberi professionisti, dipendenti d'azienda, dipendenti pubblici, imprenditori e docenti.

Il Collegio è una libera associazione culturale senza scopo di lucro, il cui scopo è la promozione e lo svolgimento di attività atte a valorizzare, nell'interesse della collettività, l'opera e la professionalità degli Ingegneri, elevandone le funzioni e il prestigio nel campo tecnico, culturale e sociale. In particolare esso si propone di:

- promuovere studi sulle questioni tecniche di interesse sia locale che generale e di aderire alla analoghe iniziative di enti pubblici e privati;
- collaborare alla preparazione e all'aggiornamento culturale e professionale degli iscritti;
- collaborare alla formazione dei futuri Ingegneri, anche facendoli partecipare alla vita dell'associazione;
- collaborare con le altre componenti operanti nel territorio al fine di favorire e migliorare i rispettivi apporti al tessuto sociale.

Per raggiungere i suoi scopi il Collegio può:

- organizzare convegni, seminari di studio e conferenze;
- istituire Gruppi di studio su particolari problemi;
- organizzare, quale momento di incontro, attività sportive e ricreative;
- istituire e gestire iniziative editoriali;
- svolgere quanto sarà ritenuto necessario o utile per il Collegio stesso.

È l'Organo esecutivo del Collegio: i suoi Consiglieri vengono eletti tra i soci (effettivi, aderenti e sostenitori) riuniti in Assemblea e rimangono in carica 2 anni.

5.1 La rivista "Galileo"

Galileo è la rivista di informazione, attualità e cultura edita dal *Collegio degli Ingegneri di Padova*, e si rivolge, oltre agli Ingegneri, anche e soprattutto ai cittadini del Veneto.

Fondata nel 1989 dal Prof. Ing. Enzo SIVIERO, che da allora ne è il Direttore, la rivista pubblica, anche in forma di monografie, articoli che affrontano tutti i temi di attualità che condizionano lo sviluppo socio economico e culturale del territorio. Tra questi: l'ambiente, i beni culturali, la viabilità, il risparmio energetico, la qualità degli edifici, l'informatica.

Fino ad oggi (giugno 2016) è stata pubblicata in 223 numeri, e viene inviata gratuitamente agli iscritti all'Ordine e al Collegio degli Ingegneri di Padova, nonché a persone, enti e istituzioni selezionati su tutto il territorio nazionale.

Tramite il sito <u>www.galileomagazine.com</u>, dal 2013 la rivista è diffusa anche on-line, sia in formato e-book, che in formato PDF per il download.

6 FEDERAZIONE ORDINI INGEGNERI DEL VENETO

La storia

All'inizio degli anni '70 la società civile del nostro Paese subì profondi cambiamenti. Tra questi, uno molto importante fu l'istituzionalizzazione delle Regioni a Statuto Ordinario, previste dalla Costituzione, ma rimaste sulla carta per oltre vent'anni. La nascita degli istituti regionali creò tra gli Ingegneri veneti un ampio movimento favorevole alla istituzione di organi regionali di rappresentanza della categoria. Dopo vari incontri e discussioni approfondite si decise di costituire una libera associazione, con statuto ed atto notarile istitutivo, in forma di *Federazione regionale degli Ordini provinciali degli Ingegneri del Veneto* (FOIV). Gli iscritti agli Ordini provinciali di allora erano numericamente assai inferiori rispetto ad oggi, perché in quel periodo, a seguito della forte crescita dell'economia italiana, si è assistito in parallelo ad un considerevole incremento di laureati. Nel nostro caso questo comportò un consistente aumento numerico della categoria, che di conseguenza vide moltiplicati gli impegni e i temi da affrontare.

L'istituzione della FOIV avvenne nel 1974 con sede presso l'Ordine degli Ingegneri di Venezia. In seguito la FOIV fu ricostituita con un nuovo atto notarile. Le ultime modifiche allo Statuto della FOIV risalgono al 4 marzo 2015.

Formalmente FOIV è una libera associazione che ha un ruolo di coordinamento e aggregazione nei confronti degli Ordini provinciali degli Ingegneri. La scelta degli Ordini veneti di costituirsi in una Federazione assume una particolare rilevanza nell'ambito della politica di categoria, in particolare a livello regionale, poiché conferisce alla FOIV stessa maggior forza nel promuovere, perseguire e difendere gli interessi e le istanze dei circa 14.000 iscritti che indirettamente rappresenta. La sua importanza strategica risiede nel fatto che essa consente agli Ingegneri veneti di presentarsi con una sola voce ai tavoli regionali e di confrontarsi/rapportarsi con le altre categorie professionali in modo condiviso e unitario.

Le funzioni e le attività

La FOIV si pone in relazione con i principali attori politico-istituzionali regionali, le associazioni di categoria e i centri di ricerca universitari. Organizza gruppi di lavoro su normativa e progetti regionali, piani di sicurezza e protezione civile, iniziative di promozione della figura e del ruolo dell'Ingegnere nella società moderna con particolare interesse all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. I soci della FOIV sono solo i 7 Ordini degli Ingegneri del Veneto.

Le principali funzioni della Federazione sono:

- esprimere pareri ed assumere iniziative presso gli organi regionali in relazione a leggi, regolamenti e programmi che interessino l'attività dell'Ingegnere in qualunque campo esercitata;
- promuovere la costituzione di Commissioni consultive e di studio per problematiche di carattere regionale;
- designare, fra i gli iscritti degli Albi, propri rappresentanti in commissioni, enti, organizzazioni a carattere regionale;
- promuovere ogni iniziativa ai fini di un'armonica organizzazione delle specifiche attività dei Consigli degli Ordini Provinciali per una più stretta intesa fra le rappresentanze professionali della categoria;
- curare il mutuo coordinamento con le attività delle altre Federazioni regionali.

Gli Organi della Federazione:

- L'Assemblea:
- Il Consiglio;
- Il Comitato Esecutivo;
- Il Presidente.

L'Assemblea

È composta dal Presidente e da tutti i componenti dei Consigli degli Ordini provinciali del Veneto. Essa esercita le seguenti funzioni:

- suggerisce le linee della politica di categoria e le direttive generali per l'attività del Consiglio;
- approva le norme di etica elaborate dal Consiglio;
- · approva i bilanci;
- approva eventuali modifiche al presente Statuto. Le modifiche possono essere richieste da almeno un quinto dei componenti l'Assemblea.

Il Consiglio

È composto dal Presidente e da 1 Consigliere per ciascun Ordine. I Consiglieri sono nominati tra gli iscritti agli Ordini provinciali a seguito di delibera formale dei rispettivi Consigli degli Ordini. Il Consiglio elegge tra i suoi Consiglieri il Presidente e gli altri 6 componenti del Comitato Esecutivo (CE). Il Consiglio esercita le seguenti funzioni:

- approva e attua a livello regionale la politica di categoria:
- controlla le delibere del Comitato Esecutivo esaminando i rapporti periodici trasmessi;
- discute dei temi rilevanti per la categoria definendo le linee d'azione che andranno attuate;
- predispone i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- revoca, a maggioranza semplice, il Comitato Esecutivo su proposta di almeno 4 Ordini;
- delega, nella misura discussa e approvata, al Comitato Esecutivo una o più delle seguenti proprie attribuzioni.

Il Comitato Esecutivo

È eletto dal Consiglio ed è composto da 7 componenti (in rappresentanza dei 7 Ordini provinciali): Presidente, due Vice-Presidenti, Segretario, Tesoriere e due ulteriori componenti. Rimane in carica per un periodo pari alla durata dei Consigli Provinciali. Il CE esercita le seguenti funzioni:

- attua le deliberazioni del Consiglio;
- predispone l'ordine del giorno dei Consigli e delle Assemblee;
- · coordina i lavori delle Commissioni;
- provvede all'ordinaria amministrazione della Federazione:
- tiene rapporti con Ordini e categorie professionali, Enti ed organizzazioni regionali.

Il Presidente

Ha la rappresentanza del Consiglio, ne dispone la convocazione nei termini e con le modalità fissate dallo Statuto, esercita le attribuzioni intese al regolare funzionamento del Consiglio stesso e presiede il Comitato Esecutivo.

I Gruppi di Lavoro

L'istituzione dei Gruppi di Lavoro in seno alla Federazione ha per scopo l'approfondimento di tematiche specifiche di interesse per la categoria, operando in settori specialistici e per un periodo di tempo limitato al raggiungimento degli obiettivi. Ciò avviene sia fornendo pareri e osservazioni sui Progetti di Legge regionali, sia affrontando ambiti di particolare interesse o urgenza. Più specificatamente essi hanno il compito di fornire un supporto di consulenza al Consiglio, ovvero quello di reperire materiale documentale su tematiche per le quali, ad esempio, non esiste una normativa specifica adeguata di riferimento per il

professionista. Con tali finalità sono stati istituiti i "*Gruppi di Lavoro a Progetto*", mentre, parallelamente, con funzione di coordinamento ad ambito regionale sono stati istituiti i seguenti "*Gruppi di Lavoro Permanenti*".

- Anticorruzione e Trasparenza
- Antincendio
- Comunicazione
- Energia
- Formazione Continua
- Prezziario regionale LL.PP.
- Protezione Civile
- Sicurezza

7 IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

L'atto di nascita dell'Organismo nazionale degli Ingegneri risale al R.D. 2537/1925, ove all'Art. 14 viene sancita l'istituzione, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, di una "Commissione Centrale", alla quale spettava decidere sulle impugnative proposte contro le deliberazioni dell'Assemblea generale degli Ordini. Di fatto la Commissione Centrale non ha praticamente avuto modo di funzionare per il sopravvenire della legislazione che faceva confluire gli Ordini Professionali nell'ordinamento corporativo dello Stato Fascista (Legge 3 aprile 1926, n. 563), ma fu ricostituita con il Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382. In seguito, con il Decreto Legislativo Presidenziale 21 giugno 1946, n. 6 - "Modificazione degli Ordinamenti professionali", la Commissione Centrale assunse la denominazione di "Consiglio Nazionale", con sede a Roma presso l'allora Ministero di Grazia e Giustizia (oggi Ministero della Giustizia).

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) è l'Organismo nazionale di rappresentanza istituzionale degli interessi rilevanti della categoria professionale degli Ingegneri. È ente di diritto pubblico vigilato dal Ministero della Giustizia, ed ha sede a Roma, in via XX Settembre 5.

La composizione attuale e le attribuzioni del CNI sono stabilite nel Decreto Legislativo Luogotenenziale 382/1944 e nel D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 - "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di Ordini Professionali".

Il CNI è composto da 15 componenti, eletti dagli Ordini Professionali degli Ingegneri di tutte le Province, che restano in carica 5 anni. Esso promuove, sviluppa e potenzia il ruolo dell'Ingegnere al fine di accrescere la sua incidenza nella società in cui opera. È preciso compito del CNI, attraverso l'emanazione di pareri e direttive, uniformare l'attività dell'apparato sul territorio nazionale, ferme restando le necessarie differenziazioni d'attività legate alle diverse collocazioni territoriali e relative esigenze economico/sociali. Un prezioso strumento per attuare questa politica è dato dall'*Assemblea Nazionale dei Presidenti degli Ordini Provinciali degli Ingegneri*.

Le funzioni che l'ordinamento affida al CNI sono quantitativamente più limitate rispetto a quelle proprie degli Ordini territoriali. Le sue principali attribuzioni sono:

 tratta i ricorsi presentati contro le delibere dei Consigli degli Ordini provinciali in materia di iscrizione e cancellazione dall'Albo, di giudizi disciplinari, di elezioni; contro le decisioni del Consiglio Nazionale è ammesso ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per violazione di Legge;

- promuove o interviene in proprio, oppure a sostegno degli Ordini Provinciali, nei procedimenti giudiziari di maggiore interesse per la Professione;
- è organo consultivo istituzionale del Governo e del Parlamento in materia di Leggi e Regolamenti che riguardano comunque la Professione di Ingegnere;
- emette direttive ed esprime pareri riguardanti l'esercizio della Professione e la condotta degli Ordini, di propria iniziativa e su richiesta degli Ordini Provinciali e degli Organi statali;
- determina il contributo dovuto dagli iscritti agli Ordini Provinciali per il funzionamento del Consiglio Nazionale.

Con l'entrata in vigore dell'obbligo di aggiornamento della Competenza professionale da parte degli iscritti che esercitano la Professione, il CNI è tenuto all'adempimento dei compiti previsti dall'Art. 8 del "Regolamento per l'aggiornamento della Competenza Professionale".

Il CNI, inoltre, ha la potestà di dare parere all'autorità vigilante in caso di scioglimento dei singoli Consigli degli Ordini, quando non siano in grado di funzionare regolarmente (Art. 8 del D. L. 382/1944). Il CNI assolve anche a funzioni di approfondimento normativo, tecnico e culturale: a tal fine dispone di un *Centro Studi* e pubblica la rivista "L'Ingegnere Italiano".

Il Centro Studi

Per ridefinire le proprie attività nei confronti degli Ordini Provinciali, degli iscritti e di tutti gli Ingegneri, il CNI si è attivato sviluppando una serie di attività di servizio, che vanno dalla ricerca, all'orientamento, alla formazione, all'aggiornamento, alla consulenza. A tal fine nel 1999 il CNI ha attivato un proprio Centro Studi, che pubblica periodicamente monografie di interesse generale per la Professione.

Sito web: www.centrostudicni.it

Organizzazioni ed Associazioni internazionali

Il CNI è membro e partecipa attivamente ai lavori di importanti organizzazioni internazionali:

- CLAIU-EU: Council of Association of Long Cycle Engineers of a University or Higher School of Engineering of the European Union - www.claiu.org;
- FEANI: European Federation of National Engineering Associations www.feani.org;
- WFEO: World Federation of Engineering Organizations www.wfeo.org;
- ECCE: European Council of Civil Engineers www.ecceengineers.eu;
- ECEC: European Council of Engineers Chambers www.ecec.net .

Il Consiglio Nazionale è inoltre in contatto con Associazioni nazionali di Ingegneri di vari Paesi. fuori e dentro l'Unione Europea. Con alcune di esse sono stati stipulati accordi bilaterali a carattere tecnico/culturale, in particolare con:

- ASCE: American Society of Civil Engineers www.asce.org;
- CAI: Centro Argentino de Ingenieros www.cai.org.ar;
- IESF: Ingénieurs Et Scientifiques de France www.iesf.fr;
- COPIME: Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista www.copime.org.ar;
- FEBRAE: Federação Brasileira de Associações de Engenheiros www.febrae.org.br .

8 LE COMPETENZE PROFESSIONALI DEGLI INGEGNERI

8.1 Le competenze secondo il D.P.R. 328/2001

Le competenze professionali che formano oggetto della Professione di Ingegnere sono regolamentale dall'Art. 46 del D.P.R. 328/2001, e sono distinte per Sezione (A e B) e per Settore (Ingegneria Civile e Ambientale, Ingegneria Industriale, Ingegneria dell'Informazione), adducendo sostanzialmente un duplice criterio: uno di tipo "sostanziale" che inquadra le tipologie delle attività professionali esercitabili, e uno di tipo "applicativo" diretto invece a definire l'ambito oggettivo alle quali le prime devono applicarsi.

Gli iscritti alla Sezione A

Settore "Ingegneria Civile e Ambientale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio.

Settore "Ingegneria Industriale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica.

Settore "Ingegneria dell'Informazione": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

Ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano in particolare oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla Sezione A le attività, ripartite tra i 3 Settori, che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.

Gli iscritti alla Sezione B

Settore "Ingegneria Civile e Ambientale": le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche; la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate; i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura.

Settore "Ingegneria Industriale": le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche; i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti; le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.

Settore "Ingegneria dell'Informazione": le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni; i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici; le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.

L'Ingegnere iscritto all'Albo che esercita la Professione (così come definita nell'Art. 1 del D.P.R. 137/2012) ha l'obbligo dell'aggiornamento della propria competenza professionale. L'Art. 7 del D.P.R. 137/2012 recita infatti: "Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni Professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale (...). La violazione dell'obbligo (...) costituisce illecito disciplinare". L'interesse pubblico, ovvero del singolo e della collettività, è dunque la ragione alla base dell'obbligo sancito dal legislatore.

Per dare attuazione a questo articolo, il 21 giugno 2013 il CNI ha adottato il "Regolamento per l'aggiornamento della Competenza Professionale" (nel seguito "Regolamento") che disciplina la Formazione Professionale Continua dei Professionisti iscritti all'Albo degli Ingegneri ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento della Competenza Professionale, dove per:

- <u>Competenza Professionale</u> si intende la capacità comprovata di applicare conoscenze, abilità e comportamenti acquisiti nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale per raggiungere risultati osservabili nell'esercizio della Professione di Ingegnere;
- <u>aggiornamento della Competenza Professionale</u> si intende l'insieme delle attività necessarie ad accrescere la competenza professionale in relazione alle evoluzioni scientifiche, tecnologiche, normative, legislative, economiche e sociali.

L'obbligo di aggiornamento della Competenza Professionale riguarda tutti i Professionisti iscritti all'Albo ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2014. Se un iscritto all'Albo non esercita la Professione può rimanere iscritto all'Ordine senza assolvere all'obbligo.

Le attività di Formazione Professionale Continua

L'aggiornamento della Competenza Professionale viene realizzato tramite percorsi di Formazione Professionale Continua, quest'ultima intesa come quel "processo con cui, per mezzo di attività formative formali, non formali e informali, si incrementano le competenze possedute con l'aggiunta di altre utili o necessarie ad esercitare la Professione di Ingegnere".

Il Regolamento descrive (Allegato A) le attività di Formazione Professionale Continua, accorpandole in relazione alle seguenti 3 tipologie di apprendimento:

- <u>Apprendimento non formale</u>: è l'apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale del Professionista, ottenuto accedendo a didattica frontale o a distanza offerta da ogni soggetto che persegua finalità di formazione professionale;
- <u>Apprendimento informale</u>: è l'apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nell'esercizio della Professione di Ingegnere nelle situazioni ed interazioni del lavoro quotidiano;
- <u>Apprendimento formale</u>: è l'apprendimento delle conoscenze ed abilità scientifico-culturali dell'Ingegneria nel sistema di istruzione e formazione delle università e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio.

Le attività formative per l'apprendimento non formale comprendono:

- la frequenza frontale o a distanza di corsi e seminari riconosciuti, compresi quelli obbligatori per legge;
- i convegni, le conferenze ed altri eventi specificatamente individuati dal CNI;
- le visite tecniche qualificate a siti di interesse;
- gli stages formativi.

Le attività formative per l'apprendimento informale comprendono:

- l'aggiornamento legato all'attività professionale dimostrabile;
- la certificazione delle competenze professionali da parte dell'Ordine;
- le pubblicazioni qualificate;
- i brevetti:
- la partecipazione qualificata a organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche e di studio in Italia e all'estero, riconosciuti dal CNI;
- la partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di Ingegnere/ Ingegnere junior;
- la partecipazione a interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali inerenti all'ambito professionale;

Le attività formative per l'apprendimento formale comprendono:

- i corsi di master di I e II Livello e i Dottorati di Ricerca:
- i corsi universitari con esame finale.

I Crediti Formativi Professionali (CFP)

Il Regolamento indica nel *Credito Formativo Professionale* (CFP) l'unità di misura della Formazione Professionale Continua. Per svolgere la propria attività professionale il Professionista iscritto all'Albo deve essere in possesso di almeno 30 CFP. Questa soglia minima serve a garantire un livello di aggiornamento sufficiente ad esercitare la Professione nella tutela dell'interesse collettivo. I CFP hanno validità sull'intero territorio nazionale, e l'iscritto li può conseguire, nel corso dell'anno, mediante:

- l'accredito iniziale al momento dell'iscrizione;
- le attività di Formazione Professionale Continua;

CFP conseguiti con l'accredito iniziale al momento dell'iscrizione

Al momento dell'iscrizione all'Albo si accreditano:

- entro 2 anni dall'abilitazione, 90 CFP (85+5);
- dopo 2 e fino a 5 anni dall'abilitazione, 60 CFP (55+5);
- dopo 5 anni dall'abilitazione, 30 CFP (25+5).

Il totale dei CFP ne comprende 5 relativi all'area tematica "Etica e deontologia professionale", che devono, però, essere conseguiti, entro l'anno solare successivo a quello di iscrizione, tramite la partecipazione ad appositi corsi.

A coloro che risultano già iscritti all'Albo alla data di entrata in vigore dell'obbligo formativo sono accreditati 60 CFP.

In caso di trasferimento, al momento dell'iscrizione viene accreditato il numero di CFP accreditati presso l'Ordine di provenienza.

CFP conseguiti con le attività di Formazione Professionale Continua

Tutte le attività formative per l'apprendimento non formale, informale e formale riconoscibili per l'ottenimento dei CFP sono elencate nell'allegato A del Regolamento, con il corrispondente numero di CFP conseguibili.

Per garantire la continuità del processo di aggiornamento professionale, al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto 30 CFP dal totale accreditato. Al raggiungimento degli zero CFP, non vengono attuate ulteriori detrazioni.

A prescindere dalla attività formativa svolta, il numero massimo di crediti formativi cumulabili è di 120 CFP/anno. Questo limite è inteso come valore massimo al 31 dicembre e quindi il controllo del superamento di tale soglia viene fatto solo al 31 dicembre di ogni anno, successivamente alla detrazione dei 30 CFP. Ponendo un limite superiore al numero di CFP accumulabili si è voluto evitare un'eventuale concentrazione dell'attività di aggiornamento del Professionista in un solo anno solare e creare al contempo i presupposti per un reale aggiornamento continuo nel tempo.

Linee di Indirizzo al Regolamento per gli iscritti

Gli iscritti possono conseguire CFP in ogni area formativa ed indipendentemente dal Settore di iscrizione, con l'eccezione dei 5 CFP relativi all'area tematica "Etica e deontologia professionale".

Le attività di Formazione Professionale Continua per l'apprendimento non formale sono esclusivamente quelle organizzate dagli Ordini territoriali e da altri soggetti autorizzati dal CNI.

I corsi abilitanti per legge o di aggiornamento delle abilitazioni consentono di ottenere CFP esclusivamente se organizzati dagli Ordini territoriali o dagli altri soggetti autorizzati dal CNI.

Per ottenere i 15 CFP/anno relativi all'aggiornamento informale, di cui all'Allegato A del Regolamento, gli iscritti, entro il 31 dicembre di ogni anno, dovranno inviare all'Ordine territoriale di appartenenza un'autocertificazione in cui si attesti l'aggiornamento professionale concernente la propria attività.

Alle attività formative quali convegni, conferenze e altri eventi specificamente individuati dal CNI, di cui all'Allegato A, saranno attribuiti CFP (fatti salvi i limiti previsti di max 3 CFP/evento e 9 CFP/anno) secondo il criterio 1 ora = 1 CFP, prendendo in considerazione esclusivamente il tempo adibito ad attività formativa.

Alla partecipazione a visite tecniche qualificate a siti di interesse i criteri e i limiti per l'attribuzione dei CFP previsti nell'Allegato A (1 ora = 1 CFP, per un max di 3 CFP/evento e di 9 CFP/anno) saranno applicati prendendo in considerazione esclusivamente le ore di durata dell'evento tecnico (escludendo i tempi di trasferta e le parti non prettamente tecniche).

Agli iscritti che siano contestualmente soggetti all'adempimento dell'obbligo di aggiornamento della Competenza Professionale e docenti di attività di formazione saranno conferiti CFP nella misura di *1 CFP = 1 ora* di docenza non ripetitiva, per un massimo di 15 CFP/anno.

Gli iscritti che svolgono attività di lavoro dipendente, nel settore pubblico o privato, possono conseguire CFP se l'ente o l'azienda di appartenenza eroga formazione in cooperazione o convenzione con l'Ordine territoriale competente.

Se l'ente o l'azienda eroga ai propri dipendenti attività formative in assenza di cooperazione o convenzioni, tali attività saranno riconosciute esclusivamente nell'ambito dei max 15 CFP/anno previsti per l'aggiornamento informale legato all'attività professionale dimostrabile, di cui all'Allegato A.

L'Anagrafe Nazionale dei Crediti Formativi

L'Anagrafe Nazionale dei Crediti Formativi è la banca dati on-line del CNI che certifica gli obblighi formativi degli iscritti. Mediante questa piattaforma web, gli iscritti, dopo essersi registrati, possono verificare i propri crediti acquisiti presso i vari Ordini e/o enti accreditati in cui hanno svolto le attività formative. Ciascun soggetto formatore, infatti, al termine delle singole attività, consegna ai partecipanti il relativo attestato e provvede ad inviare telematicamente all'Anagrafe stessa l'elenco dei partecipanti e dei CFP conseguiti da questi ultimi. L'Anagrafe è competente per tutti gli iscritti agli Ordini territoriali ed è consultabile, a seconda del rispettivo ambito di competenza, oltre che dagli iscritti, anche dagli Ordini e dal CNI. Sito web dell'Anagrafe: www.mying.it

Gli obblighi degli iscritti

Gli obblighi degli iscritti

I Professionisti iscritti all'Albo devono:

- comunicare al proprio Ordine i CFP conseguiti per mezzo di attività formative non organizzate dall'Ordine stesso, con le informazioni necessarie alla loro riconoscibilità, per la registrazione nell'Anagrafe Nazionale dei Crediti Formativi;
- conservare la documentazione attestante il CFP conseguiti da presentare a richiesta in caso di controllo.

L'esonero

Sono motivo di esonero dall'obbligo di aggiornamento della Competenza Professionale, concesso dall'Ordine su domanda dell'iscritto, i seguenti casi:

- maternità o paternità, per un anno;
- servizio militare volontario e servizio civile;
- malattia cronica grave o infortunio;
- assistenza a figli o parenti di primo grado;
- attività professionale in zone colpite da catastrofi naturali;
- lavoro all'estero;
- mobilità/cassa integrazione per un periodo non inferiore a 6 mesi.

Le sanzioni

Qualora un iscritto abbia esercitato la Professione senza aver assolto all'obbligo di aggiornamento della Competenza Professionale, il Consiglio dell'Ordine è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina Territoriale per le conseguenti azioni disciplinari.

La Scuola Superiore di Formazione Professionale per l'Ingegneria

Presso il CNI è istituita la "Scuola Superiore di Formazione Professionale per l'Ingegneria", un'associazione

senza scopo di lucro che ha per finalità l'organizzazione e il coordinamento della formazione e dell'aggiornamento degli Ingegneri, così come previsto dall'Ordinamento Professionale nazionale e comunitario. L'Associazione, di concerto con il CNI, in particolare:

- promuove, organizza e gestisce un sistema di formazione professionale continua in forma dinamica e aperta;
- coordina il lavoro di indirizzo per rendere efficiente ed efficace il processo formativo professionale continuo sin dalla fase post accademica, anche al fine di individuare percorsi formativi uniformi e finalizzati all'accesso alla Professione e al superamento dell'abilitazione;
- interagisce con le rappresentanze territoriali, Ordini e Federazioni/Consulte e Fondazioni istituite presso gli Ordini provinciali;
- promuove, coordina e potenzia il sistema professionale di formazione continua nazionale in base a modelli organizzativi e didattici adeguati ai processi di innovazione tecnica e tecnologica della professione e promuove l'affermazione della dimensione europea ed internazionale della Professione di Ingegnere;
- garantisce un supporto di indirizzo e coordinamento alle sedi autonome decentrate, promuovendo l'aggiornamento professionale continuo come dovere deontologico.

Sito web: www.formazionecni.it

9 L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

9.1 Le forme di esercizio della Professione

L'Ingegnere può esercitare la Professione in una delle seguenti forme:

- · Libero Professionista;
- Società di Professionisti;
- Raggruppamento temporaneo di Professionisti;
- Società di Ingegneria;
- Dipendente di Pubbliche Amministrazioni;
- Dipendente di aziende private.

Libero Professionista

L'esercizio professionale in forma individuale è regolamentato giuridicamente dagli Artt. 2229 - 2238 del Codice Civile, dalla normativa di tutela del titolo professionale e di governo dell'istituzione ordinistica ed è sottoposto a precise direttive etiche contenute nei codici deontologici. Il Professionista è un lavoratore autonomo, soggetto personalmente a tutti gli obblighi di Legge connessi all'attività, compresi quelli fiscali, assicurativi e previdenziali propri e relativi ai collaboratori. Risponde personalmente del proprio operato sotto ogni aspetto di responsabilità civile e penale.

Società di Professionisti

Può essere costituita in forma di società di persone, regolata dai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro Quinto del Codice Civile, oppure in forma di società cooperativa, di cui al Capo I del Titolo VI del Libro Quinto del Codice Civile. Tutti i soci Professionisti debbono essere iscritti ad appositi Albi Professionali. Queste società eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Le responsabilità derivanti dall'attività tecnica competono personalmente al socio o ai soci che eseguono le prestazioni. Le responsabilità di natura amministrativa ed economica sono regolate dal Codice Civile.

Raggruppamento temporaneo di Professionisti

Questa forma di esercizio della Professione è prevista dalla Legge vigente in materia di Lavori Pubblici e trova applicazione solo in tale ambito. Ha stretta analogia con la corrispondente figura giuridica del raggruppamento temporaneo di Imprese associate per l'esecuzione di un'opera. I Professionisti, singoli o afferenti a società, si associano e conferiscono la rappresentanza legale a un collega capo gruppo, ai soli fini dell'esecuzione delle prestazioni professionali relative a una specifica opera.

Società di Ingegneria

Sono società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro Quinto del Codice Civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro Quinto del Codice Civile che non abbiano i requisiti delle Società di Professionisti. In queste società possono entrare anche soggetti fisici non iscritti agli Ordini Professionali e le persone giuridiche. Eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Le Società di Ingegneria sono obbligate ad avere all'interno un direttore tecnico abilitato all'esercizio della Professione da almeno 10 anni e iscritto all'Albo, sul quale ricade la responsabilità dell'area per cui è professionalmente incaricato. Le responsabilità derivanti dall'esercizio societario sono regolate dal Codice Civile.

Dipendente di Pubbliche Amministrazioni

La Professione viene esercitata nell'ambito dell'Amministrazione Statale, Regionale, Provinciale, Comunale o di Enti Locali. Vi si accede per concorso pubblico e l'esercizio della Professione si svolge secondo regole stabilite dall'Amministrazione nella quale l'Ingegnere viene inquadrato. Le responsabilità sono quelle generali, ma soprattutto quelle contemplate dalla Legge Quadro in materia di Lavori Pubblici.

Dipendente di aziende private

Gli Ingegneri dipendenti di aziende private possono operare in società/gruppi industriali, imprese di costruzioni, aziende commerciali. L'Ingegnere è inquadrato nelle categorie dei prestatori di lavoro subordinato previste dall'Art. 2095 del Codice Civile) secondo i Contratti collettivi di lavoro. Le responsabilità sono conseguenti al posto occupato in azienda.

Esercizio abusivo della Professione

Chi esercita abusivamente la Professione, ovvero senza averne i requisiti previsti dalla legge, incorre in sanzioni di carattere penale. L'Art. 348 del Codice Penale prevede infatti che: "Chiunque abusivamente esercita una Professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa da 103 euro a 516 euro".

Il laureato in Ingegneria non abilitato, quindi non iscritto all'Albo, qualora compisse atti professionali incorrerebbe nel reato di esercizio abusivo della Professione, ed è perseguibile penalmente.

Diversa è la posizione del laureato abilitato ma non iscritto all'Albo: i suoi titoli professionali sarebbero in regola, ma non registrati presso l'Ordine. In questo caso non si configurerebbe il reato di esercizio abusivo della Professione, ma gli atti professionali di competenza dell'Ingegnere da lui compiuti, sia in ambito pubblico che in quello privato, sarebbero privi di validità.

10 L'ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

10.1 La Responsabilità Civile Professionale

La *Responsabilità Civile Professionale* (RCP) è la responsabilità del Professionista derivante dalla violazione delle disposizioni contemplate nel Codice Civile nell'esercizio dell'attività professionale. In chiave civilistica si suole generalmente operare una distinzione fra *responsabilità contrattuale* ed extracontrattuale. Più precisamente:

- la <u>responsabilità contrattuale</u> sorge per la mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta; essa sanziona l'inadempimento dell'obbligazione quale dovere specifico verso un determinato soggetto;
- la <u>responsabilità extracontrattuale</u> scaturisce, invece, dalla violazione di norme di condotta che regolano la vita sociale e che impongono doveri di rispetto degli interessi altrui a prescindere da una specifica pretesa creditoria.

Naturalmente tali responsabilità possono combinarsi tra loro ed essere presenti contemporaneamente: se ad esempio un edifico crolla per colpa dell'Ingegnere, quest'ultimo risponde al committente per prestazione difettosa (responsabilità contrattuale), nei confronti dei vicini che hanno subito danni derivanti dal crollo (responsabilità extracontrattuale), nei confronti della Procura della Repubblica per il reato di disastro colposo, e così via.

10.2 Obbligo di assicurazione per la RCP

Per i Professionisti esercenti una Professione regolamentata, come quella di Ingegnere, è obbligatoria la stipulazione di un'assicurazione per la copertura della Responsabilità Civile Professionale. L'Art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 - "Regolamento recante riforma degli Ordinamenti Professionali" dichiara infatti che "Il Professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei Professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il Professionista deve rendere noti al Cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva".

Obiettivo della norma è quello di tutelare il Cliente con un'idonea polizza di assicurazione. L'idoneità va posta, caso per caso, in relazione all'attività professionale svolta, in considerazione della tipologia degli interessi da tutelare, del potenziale numero dei soggetti danneggiati, delle diverse tipologie di danno che potrebbero essere contestate al Professionista a fini risarcitori. Lo scopo principale dell'obbligo del contratto di assicurazione per la RCP è però la tutela del patrimonio del Professionista dalle eventuali richieste di risarcimento che possono essergli rivolte per errori commessi (sia per colpa grave che per colpa lieve) nello svolgimento dell'attività professionale. Egli infatti è tenuto a rispondere, personalmente ed illimitatamente con i propri beni presenti e futuri, sia nei confronti dei Clienti che di altri terzi portatori di interessi lesi.

Violazione dell'obbligo di assicurazione

La mancata stipulazione della polizza assicurativa per la RCP comporta anche l'omissione della esibizione al Cliente della polizza stessa. Ciò comporta una doppia violazione, e costituisce, per il Professionista sottoposto all'obbligo, *illecito disciplinare* sanzionabile, in funzione della gravità, nelle forme stabilite dall'Ordinamento Professionale degli Ingegneri. Non sono invece previste dalla norma sanzioni di carattere pecuniario.

10.3 Chi ha l'obbligo di assicurarsi?

L'Ingegnere libero Professionista. L'obbligo di assicurazione per la RCP non riguarda indistintamente tutti gli Ingegneri iscritti all'Albo, ma solo per quelli che esercitano, in modo effettivo e in forma autonoma, l'attività libero-professionale. Al contrario, gli Ingegneri iscritti, ma che non esercitano concretamente, non sono obbligati a sottoscrivere l'assicurazione professionale.

L'Ingegnere dipendente. Nessun obbligo anche per gli Ingegneri assunti dalla PA che esercitano la Professione in esclusiva per il proprio Ente e per quei dipendenti delle aziende private che non firmano i progetti. Più precisamente, nel caso in cui l'attività professionale sia svolta come dipendente pubblico o privato, l'onere di una copertura assicurativa, che includa anche i possibili danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale specificamente demandata al dipendente Ingegnere, è a carico del datore di lavoro. Qualora quest'ultimo non provveda a conformarsi al predetto obbligo, il Cliente non potrà, pretendere l'assolvimento del medesimo obbligo da parte dal dipendente.

L'Ingegnere collaboratore/consulente. L'obbligo non viene meno, invece, nel caso in cui l'Ingegnere instauri rapporti di collaborazione, anche se con carattere di occasionalità, secondo forme contrattuali diverse, inclusa l'attività di collaborazione con Partita IVA o consulenza esterna. Anche dallo svolgimento di attività di docenza e ricerca scientifica può astrattamente (seppur eccezionalmente) discendere una forma di RCP, qualora dal non corretto esercizio di tali attività possa derivare un pregiudizio nei confronti del Cliente.

In sostanza, non è quindi la qualità di Professionista iscritto all'Ordine che determina l'insorgenza dell'obbligo, ma l'ulteriore condizione dell'esercizio dell'attività. Solo quest'ultima, infatti, mette l'Ingegnere in contatto con il Cliente-committente, obbligandolo a preservarlo dalle eventuali conseguenze derivanti dal commettere eventuali errori o negligenze professionali.

I Professionisti sottoposti all'obbligo sono comunque tenuti ad assicurarsi prima di assumere un eventuale incarico; inoltre, come già specificato all'inizio, il Cliente, al momento del conferimento dello stesso, deve essere messo a conoscenza dell'esistenza dell'assicurazione, specificando nome della Compagnia assicuratrice, numero di polizza, data di scadenza e massimale; eventuali modifiche del contratto dovranno essergli tempestivamente comunicate.

10.4 Osservazioni

Si segnala come, a fronte dell'obbligo del Professionista di stipulare una polizza di per la RCP, nel D.P.R. 137/2012 manchi un corrispondente obbligo degli assicuratori a contrarre; per tale ragione già si misura la difficoltà di alcuni studi professionali, precedentemente interessati da significative richieste di risarcimento, ad ottenere una polizza così da essere costretti a sospendere l'attività o ad operare senza copertura assicurativa rischiando personalmente sia in termini risarcitori, che di sanzioni disciplinari. La norma, infatti, diversamente da quanto stabilito da altri provvedimenti di obbligatorietà (come ad esempio quello sulla circolazione dei veicoli a motore della Legge 990/1969), non ha previsto - seppur a condizioni onerose - il diritto del Professionista ad ottenere la polizza. Va evidenziato come la legge non stabilisca, altresì, un massimale minimo o delle condizioni standard di garanzia.

Altro aspetto da segnalare è quello relativo alla difficoltà di alcune categorie – prima fra tutte quella degli Ingegneri dell'Informazione – a trovare Compagnie disposte ad assicurarli adeguatamente; ci si riferisce, in particolare, a coloro che operano nella progettazione di software per conto di società che operano, ad esempio, nel settore finanziario, o che gestiscono siti di scommesse on-line etc... In questa situazione di parziale vuoto legislativo è necessario prestare poi la massima attenzione ai contenuti dell'assicurazione. Le Compagnie offrono molte soluzioni, diverse fra di loro, più o meno valide. Prima di tutto è da verificare la "descrizione dell'attività" riportata in polizza, poiché questa delimita i confini del rischio assicurato e dovrà essere la più ampia possibile in modo da coprire tutte le attività che sono consentite dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della Professione. Le polizze escludono dalla copertura alcune particolari tipologie di opere, salvo ricomprenderle con patto separato.

La formulazione delle condizioni di polizza dovrà essere, preferibilmente, del tipo *All Risks* in modo che l'assicuratore possa eccepire la mancanza di copertura solo nei casi previsti dalle esclusioni di polizza; ecco quindi l'importanza di soffermarsi, prima della sottoscrizione, ad un'accurata analisi del rischio ed alla lettura e comprensione delle clausole di esclusione.

Quali danni sono coperti dall'assicurazione?

Nel tempo si è assistito, in particolare per i Professionisti tecnici, ad un'evoluzione significativa delle tipologie di danno richieste. Se alcuni decenni fa, indicativamente fino agli anni '80, la preoccupazione dell'Ingegnere era principalmente quella di tutelarsi dai danni derivanti da un eventuale crollo, totale o parziale, dell'opera progettata, quindi prevalentemente, anche se non esclusivamente, dai danni materiali a cose, successivamente l'attenzione si è spostata sui danni alle persone per il proliferare di normative sempre più stringenti e per una giurisprudenza che ha individuato, nel tempo, nuove fattispecie di danno.

A partire dal 2008 si è assistito al proliferare delle richieste per i danni patrimoniali puri, diversi dal pregiudizio economico per danni da morte, lesioni personali o a cose.

Molte polizze presenti sul mercato non coprono sufficientemente tali danni, o perché non rientrano fra le tipologie indicate nelle polizze c.d. a rischi nominati (in alternativa a quelle All Risks), o perché gli assicuratori prevedono per queste garanzie dei massimali molto più ridotti rispetto al massimale generale di polizza.

Altro aspetto da verificare attentamente per valutare l'adeguatezza di una polizza per la RCP è quello legato alla copertura della "responsabilità solidale".

L'Art. 2055 del Codice Civile stabilisce che in caso di corresponsabilità di più soggetti nel medesimo danno, il danneggiato può esigere l'intero risarcimento da uno qualsiasi dei soggetti responsabili. Il soggetto che paga l'intero risarcimento al danneggiato ha poi diritto di rivalsa sugli altri soggetti coobbligati, in proporzione alle loro rispettive quote di responsabilità, sempre che, naturalmente, questi risultino solventi o non siano nel frattempo falliti. Diversamente, non avendo modo di recuperare il risarcimento pagato, rimarrà a suo carico anche il pagamento della quota di responsabilità degli altri soggetti coobbligati.

In conclusione preme ribadire che la stipula di un'assicurazione per la RCP non va considerata un mero adempimento di un obbligo di legge, ma dev'essere attentamente valutata con il supporto di professionisti qualificati in grado di fornire adeguata assistenza, soprattutto nel momento chiave del rapporto assicurativo: quello del sinistro.

11 INARCASSA

INARCASSA - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti è l'Ente che assicura la tutela previdenziale degli Ingegneri ed Architetti che svolgono la libera Professione e non godono di altra copertura assicurativa. È stato istituito come Ente pubblico con la Legge 4 marzo 1958, n. 179 - "Istituzione e ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per Ingegneri ed Architetti". Ma, con il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509 - "Attuazione della delega conferita dall'Art.1, comma 32, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza", dal 1° gennaio 1995 INARCASSA è un Ente associativo senza scopo di lucro che esplica attività di interesse pubblico, con personalità giuridica di diritto privato. È un organismo che opera in autonomia, ma sotto il controllo pubblico, in favore della categoria a cui si riferisce.

11.1 Gli Organi dell'Ente

Gli Organi di INARCASSA, secondo il vigente Statuto associativo, sono:

- <u>il Presidente:</u> Presiede il Consiglio di Amministrazione e la Giunta Esecutiva, ed ha la rappresentanza legale di INARCASSA.
- <u>le Assemblee provinciali degli iscritti:</u> Sono costituite, nell'ambito delle singole Province, da tutti gli Ingegneri ed Architetti iscritti ad INARCASSA. Esse eleggono tra gli iscritti ad INARCASSA i componenti provinciali di rappresentanza nel Comitato Nazionale dei Delegati.
- <u>il Comitato Nazionale dei Delegati:</u> È composto per ogni Provincia da un numero di Ingegneri ed Architetti proporzionali agli iscritti di ogni categoria eletti dalle rispettive Assemblee provinciali (Padova ha diritto ad 1 Delegato Ingegnere).
- <u>il Consiglio di Amministrazione:</u> È composto da 11 membri eletto a scrutinio segreto dal Comitato Nazionale dei Delegati, di cui almeno 4 sono Ingegneri e 4 sono Architetti. Elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vice-Presidente.
- <u>la Giunta Esecutiva:</u> Si compone del Presidente, del Vice-Presidente e di 3 Consiglieri designati dal Consiglio di Amministrazione; tra i componenti, 2 almeno sono Ingegneri e 2 almeno Architetti.
- <u>il Collegio dei Revisori dei Conti:</u> Assolve alle funzioni di Sindaco di INARCASSA ed è
 costituito da componenti effettivi e supplenti in rappresentanza del Ministero della Giustizia,
 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero del Lavoro e delle Politiche
 Sociali e da 2 componenti effettivi e supplenti eletti dal Comitato Nazionale dei Delegati nel
 proprio seno.

11.2 I requisiti per l'iscrizione

L'iscrizione ad INARCASSA è *obbligatoria* per tutti gli Ingegneri e gli Architetti che esercitano la libera Professione con carattere di continuità e ad essi esclusivamente riservata. L'obbligo di iscrizione insorge al verificarsi di condizioni oggettive, date dal possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione all'Albo Professionale;
- non assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- possesso di Partita IVA individuale, e/o di associazione o società di Professionisti.

Sono esclusi dall'iscrizione ad INARCASSA gli Ingegneri e gli Architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata.

12.3 I contributi previdenziali

Lo strumento per rendere concreta la tutela previdenziale è la *contribuzione*, che consiste in versamenti obbligatori, calcolati in percentuale sui redditi prodotti dai Professionisti; sono comunque dovuti dei contributi minimi in misura fissa, indipendentemente dal reddito e dal volume degli affari. I contributi previdenziali di INARCASSA sono di 4 tipi:

- contributo soggettivo;
- contributivo soggettivo facoltativo;
- contributo integrativo;
- contributo di maternità.

Contributo soggettivo. È obbligatorio per gli iscritti ad INARCASSA ed è calcolato in misura percentuale sul reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF, per l'intero anno solare di riferimento, indipendentemente dal periodo di iscrizione intervenuto nell'anno. È comunque previsto un *contributo minimo*, da corrispondere indipendentemente dal reddito professionale dichiarato, il cui ammontare varia annualmente in base all'indice annuale ISTAT. Il contributo soggettivo è interamente *deducibile* ai fini fiscali.

Contributivo soggettivo facoltativo. È un contributo che l'iscritto, anche pensionato INARCASSA, può versare in aggiunta a quello obbligatorio. Si tratta di una contribuzione *volontaria* che offre la possibilità di incrementare il montante contributivo e conseguentemente l'ammontare delle prestazioni pensionistiche. L'importo è calcolato in base ad una aliquota modulare applicata sul reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF. Il contributo facoltativo è interamente *deducibile* ai fini fiscali.

Contributo integrativo. È obbligatorio per i Professionisti iscritti all'Albo Professionale e titolari di Partita IVA, per le Società di Ingegneria e di Professionisti. L'importo è calcolato in misura percentuale sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA. È previsto un *contributo minimo*, da corrispondere indipendentemente dal volume di affari IVA dichiarato, il cui ammontare varia annualmente in base all'indice annuale ISTAT. Il contributo integrativo non è assoggettabile all'IRPEF e non concorre alla formazione del reddito professionale.

Contributo di maternità. È obbligatorio per tutti gli iscritti INARCASSA, ed è stato introdotto per finanziare l'indennità corrisposta alle libere professioniste in caso di maternità o di eventi ad essa assimilati. Il contributo è interamente *deducibile* ai fini fiscali.

11.4 I benefici per i giovani iscritti

I giovani Ingegneri ed Architetti che si iscrivono o che si reiscrivono ad INARCASSA prima di aver compiuto i 35 anni di età beneficiano della riduzione contributiva per 5 anni solari a partire dalla data di prima iscrizione, e comunque non oltre il 35° anno di età. Tale beneficio si applica anche nei casi di reiscrizione se interviene durante il periodo di contribuzione agevolata (cioè entro i 5 anni dalla data di prima iscrizione). I giovani iscritti che hanno fruito della riduzione contributiva, avranno, dopo almeno 25 anni, anche non consecutivi, di iscrizione e contribuzione intera ad INARCASSA il riconoscimento di una contribuzione figurativa che andrà ad incrementare il montante contributivo, fino al raggiungimento della contribuzione piena per gli anni di riduzione contributiva.

11.5 Professionisti non iscritti ad INARCASSA

Gli Ingegneri ed Architetti iscritti all'Albo Professionale e titolari di partita IVA ma non iscritti ad INARCASSA,

perché assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria, devono applicare una maggiorazione del 4% su tutti i corrispettivi che rientrano nel volume di affari professionale IVA e versarne l'ammontare ad INARCASSA. La maggiorazione costituisce il *contributo integrativo* ed è ripetibile nei confronti del committente della prestazione professionale.

Qualora il Professionista operi in forma associata o quale componente di una Società di Professionisti, dovrà versare il contributo integrativo sulla propria quota di competenza.

Dal 2013 il contributo integrativo è dovuto anche sui corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate in favore di Ingegneri, Architetti, associazioni o Società di Professionisti e Società di Ingegneria. In occasione della comunicazione annuale il Professionista potrà dedurre, dall'importo del contributo integrativo dovuto, la quota del contributo integrativo versata, risultante dalle fatture passive ricevute da Ingegneri, Architetti o Società, a condizione che non sia il committente finale della prestazione.

11.6 Prestazioni ad assistenza di INARCASSA

Scopo istituzionale di INARCASSA è la gestione della previdenza obbligatoria di "primo pilastro" e delle attività assistenziali dei propri associati.

Le <u>attività previdenziali</u> consistono nella corresponsione agli associati delle seguenti prestazioni previdenziali:

- pensione di vecchiaia;
- pensione di vecchiaia unificata;
- pensione di anzianità;
- pensione di inabilità;
- · pensione di invalidità;
- pensione di reversibilità;
- pensione indiretta;
- pensione contributiva.

Le <u>attività assistenziali</u> consistono, invece, nella corresponsione della indennità di maternità – già stabilita dalle leggi vigenti – e in altre attività quali:

- la concessione di contributi per l'avvio dell'attività professionale;
- la concessione di assegni di studio a favore dei figli degli iscritti;
- la corresponsione di sussidi a favore degli iscritti, ovvero, in mancanza, dei coniugi o dei loro parenti, se versano in condizioni di disagio;
- la concessione di mutui;
- la prestazione di forme di tutela sanitaria mediante la stipulazione di polizze assicurative
- le provvidenze a favore degli iscritti per inabilità temporanea.

La Riforma previdenziale

La *Riforma previdenziale* ha introdotto a decorrere *dal 2013* il nuovo istituto della *Pensione di Vecchiaia Unificata* (PVU) (Art. 20 del *Regolamento Generale Previdenza "2012"*), che sostituisce la pensione di vecchiaia e, a regime, assorbirà anche l'attuale *pensione di anzianità* e pensione contributiva, costituendo nell'ordinamento INARCASSA la principale prestazione pensionistica.

11.7 Le prestazioni previdenziali

Pensione di vecchiaia. A decorrere dal 1° gennaio 2013 la pensione è eliminata e sostituita dalla *pensione di vecchiaia unificata*. La pensione di vecchiaia resta confermata per tutti coloro che abbiano maturato i

requisiti per la pensione di vecchiaia previsti dalla precedente normativa *entro il 31 dicembre 2012* (*65 anni di età* e *30 anni* di iscrizione e contribuzione), a condizione che abbiano presentato la domanda di pensione entro la medesima data.

Pensione di vecchiaia unificata. Dal 1° gennaio 2013 la pensione di vecchiaia unificata è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 65 anni di età ed abbiano maturato almeno 30 anni di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA. Si prescinde dal requisito di anzianità contributiva minima al raggiungimento dell'età anagrafica di almeno 70 anni. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'età pensionabile ordinaria è elevata di 3 mesi per ogni anno fino a raggiungere, a regime, i 66 anni nel 2017 ed il requisito contributivo minimo è aumentato di 6 mesi ogni anno fino ad arrivare a 35 anni nel 2023.

Pensione di anzianità. A decorrere dal 1° gennaio 2013, con le sole eccezioni previste dall'Art. 18 del Regolamento Generale Previdenza "2012", la pensione di anzianità è eliminata e sostituita dalla pensione di vecchiaia unificata. La pensione di anzianità continua ad essere garantita a coloro che, avendo almeno 58 anni di età e 35 anni di iscrizione e contribuzione, entro il 31 dicembre 2012 raggiungano la seguente quota: a partire dal 1° gennaio 2011, una quota pari a 97 sommando età e periodo di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA.

La pensione di anzianità continua ad essere garantita anche a coloro che hanno maturato alla data del 5 marzo 2010 almeno 55 anni di età ed una contribuzione ad INARCASSA uguale o superiore a 30 anni. Gli stessi acquisiscono il diritto alla pensione di anzianità al compimento del 58° anno di età e con almeno 35 anni di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA.

Pensione di inabilità. Spetta all'iscritto ad INARCASSA qualora concorrano le seguenti condizioni:

- la capacità dell'iscritto all'esercizio della Professione sia esclusa, a causa di una infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale;
- l'iscritto abbia maturato almeno 2 anni di effettiva iscrizione e contribuzione, anche non continuativi. Si prescinde dall'anzianità minima quando l'inabilità è causata da infortunio;
- l'iscritto non sia titolare di un trattamento previdenziale concernente l'inabilità erogato da un altro ente previdenziale.

La pensione di inabilità non spetta a coloro che all'atto della domanda abbiano raggiunto l'età pensionabile ordinaria e maturato i requisiti della pensione di vecchiaia unificata.

La concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dall'Albo Professionale degli Ingegneri e/o Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, ed è revocata in caso di nuova iscrizione.

Pensione di invalidità. Spetta all'iscritto ad INARCASSA qualora concorrano le seguenti condizioni:

- la capacità all'esercizio della Professione sia ridotta in modo continuativo a causa di infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo;
- abbia maturato *almeno 3 anni di effettiva iscrizione e contribuzione*, anche non continuativi. Si prescinde dall'anzianità minima quando l'invalidità è causata da infortunio.
- l'iscritto non sia titolare di un trattamento di invalidità o inabilità erogato da un *altro ente* previdenziale.

La pensione di invalidità non spetta a coloro che all'atto della domanda abbiano raggiunto l'età pensionabile ordinaria e maturato i requisiti della pensione di vecchiaia unificata.

Pensione di reversibilità. I superstiti maturano il diritto alla pensione di reversibilità con il decesso del Professionista già pensionato, o in possesso dei requisiti per il diritto alla pensione.

Sono reversibili tutte le pensioni dirette erogate da INARCASSA (vecchiaia, vecchiaia unificata, anzianità,

inabilità, invalidità, contributiva). Ai superstiti di un pensionato di invalidità, ancora iscritto ad INARCASSA al momento del decesso, viene liquidata la pensione indiretta se di importo più favorevole rispetto alla reversibilità calcolata sulla pensione di invalidità in erogazione. La pensione spetta ai seguenti superstiti:

- il coniuge del Professionista deceduto;
- i figli minori;
- i figli maggiorenni studenti, fino al 26° anno di età (per corsi di studio universitari e post universitari):
- i figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro se l'inabilità dichiarata è iniziata prima del decesso del Professionista;
- i figli maggiorenni con disabilità grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

In mancanza del coniuge avente diritto, o alla sua morte, la pensione ai superstiti spetta ai figli.

Pensione indiretta. I superstiti dell'associato maturano il diritto alla pensione indiretta in presenza dei seguenti requisiti:

- iscrizione a INARCASSA al momento del decesso:
- almeno 2 anni di anzianità contributiva. Si prescinde dall'anzianità minima quando l'evento è causato da infortunio.

La pensione indiretta spetta ai superstiti dell'iscritto già fruitore di trattamento pensionistico a carico di altro istituto, che abbia compiuto *almeno 5 anni* di effettiva iscrizione e contribuzione anche non continuativi. Detta prestazione viene calcolata con le modalità previste per la pensione contributiva. La pensione spetta ai seguenti superstiti:

- il coniuge del Professionista deceduto;
- i figli minori;
- i figli maggiorenni studenti, fino al 26° anno di età (per corsi di studio universitari e post universitari);
- i figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro se l'inabilità dichiarata è iniziata prima del decesso del Professionista;
- i figli maggiorenni con disabilità grave ai sensi della Legge 104/92.

Pensione contributiva. A decorrere dal 1° gennaio 2013, con le sole eccezioni previste dall'Art. 19 del Regolamento Generale Previdenza "2012", la pensione contributiva è eliminata e sostituita dalla pensione di vecchiaia unificata. La pensione contributiva spetta a coloro che, in possesso di *almeno 5 anni*, anche non continuativi, di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA, abbiano compiuto *almeno 65 anni di età* - salvo l'incremento del requisito dell'età pensionabile - senza aver maturato i requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia, di anzianità, o di vecchiaia unificata e non fruiscano della pensione di inabilità o di invalidità.

A pena di decadenza dal diritto i requisiti sopra specificati devono essere maturati entro il 31 dicembre 2017, e la relativa domanda di pensione presentata entro 12 mesi dalla maturazione dei requisiti.

11.8 Il calcolo della pensione

A partire dal 2013 viene modificato il metodo di calcolo della pensione con il passaggio al *contributivo pro rata* e l'introduzione del nuovo istituto della *pensione di vecchiaia unificata*. In termini generali il metodo di calcolo previsto per la pensione di vecchiaia unificata si applica anche agli altri trattamenti pensionistici, se non diversamente stabilito.

La pensione di vecchiaia unificata è costituita da 2 quote:

- una quota relativa ai periodi maturati fino al 31 dicembre 2012, calcolata con il metodo prorata retributivo. Per gli iscritti che presentano un reddito pensionabile inferiore al valore della
 pensione minima è prevista l'applicazione del metodo di calcolo contributivo se più
 favorevole;
- una quota contributiva, per le anzianità maturate a partire dal 1° gennaio 2013.

11.9 La totalizzazione

La totalizzazione consente all'assicurato di cumulare tutti i contributi versati presso più gestioni pensionistiche in periodi non coincidenti, al fine di ottenere un'unica pensione, Essa è completamente gratuita e costituisce un'alternativa alla *ricongiunzione*. La totalizzazione riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi: non è possibile infatti la totalizzazione parziale sia per quanto riguarda le gestioni previdenziali, sia per quanto riguarda i periodi contributivi di una singola gestione. L'assicurato può chiedere la pensione con totalizzazione se risulta in possesso dei seguenti requisiti:

- non essere titolare di trattamento pensionistico in nessuna delle gestioni a cui è stato iscritto (la totalizzazione è stata estesa anche a coloro che hanno raggiunto i requisiti minimi per il diritto a pensione in una delle gestioni previdenziali);
- poter vantare almeno una contribuzione presso ogni gestione previdenziale. Il requisito è determinato dalla somma dei periodi di iscrizione e contribuzione *non sovrapposti* che risultano in tutte le gestioni previdenziali interessate.

11.10 Il riscatto

Il riscatto consente di aumentare l'anzianità di iscrizione per anticipare il pensionamento e/o aumentare la contribuzione utile alla pensione e per esercitare questa facoltà è necessario:

- essere iscritto al momento della domanda (salvo domanda presentata dai superstiti);
- essere privi di copertura previdenziale nei periodi chiesti a riscatto;
- non aver esercitato il riscatto per lo stesso periodo presso altra gestione previdenziale. Occorre inoltre aver presentato ad INARCASSA tutte le dichiarazioni reddituali dovute, almeno sino all'anno antecedente la domanda. Possono richiedere il riscatto gli iscritti ad INARCASSA, i pensionati di invalidità (fino al compimento dell'età pensionabile), ed i superstiti dell'associato iscritto.

Riscatto del corso legale di laurea. Periodo massimo: 5 anni. È riscattabile un solo diploma di laurea. Sono riscattabili sia i Diplomi Universitari (DU) sia i Diplomi di Laurea (DL). Nel limite massimo del periodo indicato sono riscattabili anche gli anni "fuori corso". Se la laurea è conseguita all'estero e riconosciuta da Università italiane, il riscatto è ammesso per l'effettiva durata del corso, se essa è inferiore o uguale al corrispondente corso legale in Italia, oppure, se superiore, nel limite di 5 anni.

Riscatto del servizio militare e dei servizi ad esso equiparati. Sono riscattabili il periodo di servizio militare, anche prestato in guerra, i servizi ad esso equiparati compreso il servizio civile sostitutivo. Il periodo di leva è riscattabile anche se svolto in qualità di ufficiale.

Riscatto dei periodi di lavoro all'estero. I periodi di lavoro svolti all'estero che non danno origine a pensione e non sono ricongiungibili in Italia possono essere riscattati presso INARCASSA.

Riscatto dei periodi per i quali è stata esercitata la facoltà di deroga del versamento dei contributi soggettivi minimi. Il riscatto può essere totale o parziale ed anche non continuativo. Soltanto il riscatto dei periodi in deroga deve essere effettuato per intero relativamente all'anno per il quale è stata esercitata la facoltà di deroga. In caso di più periodi concomitanti, è riscattabile uno solo di essi. Non è possibile

riscattare più di una volta lo stesso periodo.

11.11 La ricongiunzione

La ricongiunzione consente di unificare tutti i contributi accreditati presso le diverse gestioni previdenziali al fine di conseguire un'unica pensione. La facoltà di ricongiungere è stata riconosciuta ai liberi Professionisti con la Legge 5 marzo 1990, n. 45 - "Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi Professionisti". La facoltà è attribuita ai liberi Professionisti prima della liquidazione della pensione ed ai suoi superstiti, entro 2 anni dal decesso dell'iscritto. Il presupposto per la ricongiunzione è la presenza di periodi di iscrizione in due o più enti previdenziali e può essere esercitata:

presso l'ente in cui è in corso l'iscrizione;

al *compimento dell'età pensionabile* presso una gestione diversa da quella di iscrizione, nella quale si possano vantare almeno 10 anni di iscrizione e contribuzione continuativa obbligatoria in relazione ad attività effettivamente esercitata.

La facoltà di ricongiunzione può essere esercitata *di norma una sola volta*, salvo che il richiedente possa fare valere un ulteriore periodo assicurativo di 10 anni, di cui almeno 5 anni di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata. In mancanza di tale requisito un'ulteriore ricongiunzione può essere fatta valere ma solo all'atto del pensionamento e solo presso la gestione presso cui è stata precedentemente accentrata la posizione assicurativa.

La ricongiunzione *non può essere parziale* ma deve interessare tutti, e per intero, i periodi assicurativi accreditati all'atto della domanda presso le diverse gestioni previdenziali:

- contribuzione obbligatoria;
- contribuzione volontaria:
- contribuzione figurativa;
- contribuzione da riscatto.

In sede di ricongiunzione può verificarsi il caso di *coincidenza di più periodi* coperti da contribuzione effettiva, volontaria e figurativa. I periodi relativi ad attività lavorativa effettiva, anche se coincidenti, sono considerati utili ma l'anzianità contributiva viene conteggiata una sola volta. Quando l'attività effettiva coincide con periodi di contribuzione figurativa o coperti da riscatto non conseguente a prestazioni di lavoro prevale il periodo di attività effettiva.

Se nessun dei periodi coincidenti è relativo ad una prestazione effettiva è considerato utile solo il periodo coperto con contribuzione di importo più elevato.

Ricongiunzione dei periodi di lavoro all'estero

Per i contributi versati all'estero, occorre verificare l'esistenza di una convenzione tra l'INPS e la gestione previdenziale estera nella quale avviene la contribuzione, allo scopo di effettuare successivamente la ricongiunzione tra INPS ed INARCASSA.

Se i periodi di lavoro dipendente all'estero non possono essere ricongiunti tramite INPS o totalizzati in virtù delle normative europee, essi possono essere oggetto di riscatto.

11.13 Le attività di assistenza

Al compito istituzionale della previdenza, INARCASSA affianca un'importante attività di assistenza mirata

alla sicurezza sociale degli associati e allo sviluppo della professione. Essa si concretizza in servizi per gli iscritti fruibili dal momento stesso dell'iscrizione o che richiedono un'anzianità minima di appena 2 o 3 anni. INARCASSA garantisce:

- indennità di maternità;
- <u>indennità per inabilità temporanea</u>, erogata ai professionisti iscritti al verificarsi di un effettivo ed accertato stato temporaneo di totale inabilità all'esercizio dell'attività professionale;
- <u>mutui fondiari edilizi a tassi agevolati</u>, tramite Banca Popolare di Sondrio (3 anni di iscrizione);
- sussidi per particolari casi di disagio economico e per figli conviventi con gravi disabilità;
- polizza sanitaria, gratuita per tutti gli associati ed attivata automaticamente al momento dell'iscrizione;
- <u>prestiti d'onore</u> senza interessi per le professioniste madri di figli in età prescolare o scolare e
 per i giovani che si iscrivono a INARCASSA prima del compimento dei 35 anni di età e che
 beneficiano della riduzione contributiva (gli interessi dovuti sono a totale carico di
 INARCASSA);
- <u>finanziamenti on line in conto interessi</u>, con una riduzione di 3 punti percentuali sul tasso di interesse (a carico di INARCASSA) per l'erogazione di prestiti per l'avvio dello studio professionale o per anticipo di costi da sostenere a fronte di uno o più incarichi professionali. Sono richiesti almeno 2 anni di iscrizione.

12 LA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA

12.1 L'Agenzia Cert-Ing

Nel 2014 il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha istituito l'Agenzia Nazionale per la Certificazione Volontaria delle Competenze degli Ingegneri (Agenzia Cert-Ing), un organismo che si propone di valorizzare l'esperienza degli Ingegneri iscritti all'Albo, convalidando la competenza da loro acquisita in specifici settori di attività (Civile e Ambientale, Industriale, dell'Informazione), anche in conformità all'obbligo di aggiornamento della Competenza Professionale.

L'Agenzia Cert-Ing ha in particolare lo scopo di:

- vigilare sulla corretta attuazione e gestione della Certificazione volontaria delle competenze presso gli Ordini Territoriali e/o i loro Organismi di Gestione, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Generale Cert-Ing;
- fornire il supporto tecnico e organizzativo per l'introduzione e la successiva gestione della Certificazione delle competenze presso gli Ordini territoriali e/o i loro Organismi di Gestione;
- esaminare e approvare le modifiche al Regolamento Generale Cert-Ing nonché ai documenti ad esso allegati o collegati;
- vigilare sulla promozione della Certificazione volontaria delle competenze effettuata dagli Ordini Territoriali presso Aziende, Enti, Istituzioni e altre Organizzazioni di livello regionale o nazionale, oltre che, in generale, nel mercato del lavoro;
- attuare la campagna nazionale di comunicazione e promozione della Certificazione volontaria delle competenze Cert-Ing.

Il CNI, per il tramite dell'Agenzia Cert-Ing, è garante del quadro di riferimento complessivo sul territorio nazionale, mentre gli Ordini Provinciali sono garanti della corretta attuazione della Certificazione Cert-Ing nel proprio territorio.

La certificazione per ogni singolo *comparto* (elemento principale di classificazione che rappresenta le categorie secondo cui si articolano i settori di attività) e/o *area di specializzazione* (elemento secondario di classificazione che rappresenta le categorie secondo cui si articolano i comparti) si basa su verifica documentale ed eventuale colloquio.

12.2 I livelli di Certificazione e i requisiti di accesso

La Certificazione volontaria prevede 2 livelli:

Certificazione di primo livello - comprova la Competenza Professionale in un comparto per mezzo dell'esperienza acquisita svolgendo attività professionali che hanno comportato l'assunzione di responsabilità personali, sia pure in collaborazione con altri professionisti, e della formazione successiva all'iscrizione all'Albo, anche in conformità all'obbligo di aggiornamento della Competenza Professionale;

Certificazione di secondo livello - comprova la Competenza Professionale in un'area di specializzazione per mezzo dell'esperienza acquisita nell'espletamento autonomo di incarichi professionali, o nell'esercizio di mansioni direttive che hanno comportato assunzione personale di responsabilità, e della formazione successiva all'iscrizione all'Albo, anche in conformità all'obbligo di aggiornamento della Competenza Professionale.

12.3 I requisiti di accesso

La richiesta di Certificazione volontaria è riservata agli Ingegneri iscritti all'Albo. Per accedere alla certificazione è necessario essere in condizione di esercitare la Professione, in forma societaria, autonoma o subordinata, avendo in particolare adempiuto, per tutti gli anni pregressi documentati a supporto della domanda stessa, all'obbligo di aggiornamento della Competenza Professionale.

Per accedere alla <u>Certificazione di primo livello</u> è necessario aver maturato un'esperienza di lavoro dopo la laurea di durata non inferiore a 4 anni, di cui almeno 2 nel comparto per il quale è stata richiesta la certificazione, ed essere attivo in tale comparto.

Per accedere alla <u>Certificazione di secondo livello</u> è necessario aver maturato un'esperienza di lavoro dopo la laurea di durata non inferiore a 7 anni, di cui almeno 5 nell'area di specializzazione per la quale è stata richiesta la certificazione, ed essere attivo in tale area di specializzazione.

12.4 Processo e mantenimento della Certificazione

Il processo di Certificazione viene avviato con la domanda che il candidato deve presentare presso l'Ordine Provinciale nel quale è iscritto. Ogni domanda di certificazione deve essere riferita ad un solo comparto/area di specializzazione ma il candidato può inoltrare anche più domande.

Un colloquio con intervista è sempre previsto nella Certificazione di secondo livello, mentre può essere richiesto nella Certificazione di primo livello.

Per mantenere la certificazione acquisita, l'Ingegnere certificato deve fornire evidenza del mantenimento dei requisiti che hanno consentito il rilascio della prima certificazione. In particolare l'Ingegnere che desidera mantenere la Certificazione acquisita deve produrre, ogni 3 anni, la documentazione attestante la sua permanenza nel comparto e/o area di specializzazione per il quale ha ottenuto la certificazione e sottoporsi al colloquio, se previsto.

Il mantenimento della Certificazione richiede la presentazione di idonea documentazione nella stessa forma di quella presentata per la prima certificazione. La mancata presentazione della domanda di conferma della Certificazione alla scadenza triennale comporta la decadenza automatica della stessa.

13. LA RETE DELLE PROFESSIONI TECNICHE

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri aderisce alla "Rete Nazionale delle Professioni dell'Area Tecnica e Scientifica", o più brevemente "Rete delle Professioni Tecniche" (RPT). Fondata il 26 giugno 2013, con sede a Roma, l'associazione, che non ha scopo di lucro, è costituita dai Consigli Nazionali degli Ordini e dei Collegi delle Professioni regolamentate dell'area tecnica.

Insieme al CNI sono Soci anche i Consigli Nazionali degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti Conservatori, dei Geologi, dei Periti Agrari e dei Periti Agrari laureati, dei Chimici, dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, dei Geometri e Geometri laureati, dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati.

La RPT riunisce quindi i Professionisti tecnici e ne rappresenta le istanze presso le Istituzioni. In particolare, come indicato nello Statuto, si propone di:

- coordinare la presenza a livello istituzionale degli enti rappresentativi delle professioni tecniche e scientifiche, assicurando che essa sia adeguata al ruolo preminente di tali professioni nel contesto economico e sociale in cui operano;
- promuovere e incentivare l'utilizzo delle conoscenze tecniche e scientifiche del settore nell'intero territorio nazionale, affinché le attività riconducibili alle professioni dell'area tecnica e scientifica siano coerenti con i principi dello sviluppo sostenibile e della bioeconomia;
- promuovere l'integrazione delle professioni dell'area tecnica e scientifica nella società civile per rispondere sollecitamente a tutte le sue esigenze;
- elaborare principi etici e deontologici comuni;
- fornire consulenza e assistenza agli Associati;
- promuovere politiche globali riguardanti le costruzioni, l'ambiente, il paesaggio, il territorio e le sue trasformazioni, le risorse e i beni naturali, i rischi, la sicurezza, l'agricoltura, l'alimentazione:
- promuovere il coordinamento interprofessionale per la formazione di base e l'aggiornamento continuo, anche in relazione ai rapporti con il mondo accademico;
- promuovere la regolazione ed autoregolamentazione delle competenze professionali anche mediante un tavolo permanente di concertazione e arbitrato;
- rappresentare, per competenza, il settore delle professioni tecniche e scientifiche, nei limiti dello Statuto, nei confronti delle istituzioni e amministrazioni, delle organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali, incluse le associazioni di categoria relative a professioni non appartenenti all'area tecnica scientifica;
- organizzare conferenze professionali, simposi e ogni altro evento utile a promuovere e diffondere le conoscenze tecniche e scientifiche dei diversi settori di competenza;
- creare le condizioni per il reciproco sostegno e la proficua collaborazione tra le professioni dell'area tecnica e scientifica e tra queste e il mondo della ricerca scientifica e tecnologica, anche attraverso il coordinamento dei Centri studi e commissioni ad hoc per tematiche di interesse comune, ed eventualmente con la costituzione di un Centro Studi comune;
- promuovere, anche a livello legislativo, l'innovazione della normativa del settore.

14 GLI INGEGNERI E LA PROTEZIONE CIVILE

La Regione Veneto, tra le iniziative volte a qualificare e migliorare la capacità di risposta del *Sistema Regionale di Protezione Civile*, si è dimostrata fortemente interessata ad avviare una serie di relazioni e accordi con i diversi Ordini Professionali tali da garantire che un congruo numero di Professionisti venga formato per affrontare con competenza e idonea preparazione le problematiche inerenti la protezione civile. In particolare, sull'argomento della gestione tecnica dell'emergenza, del rilievo del danno nonché della valutazione dell'agibilità post-sismica, è stato manifestato un comune interesse tra l'*Unità di Progetto Protezione Civile* e la FOIV, che si è concretizzato con l'approvazione di un *Protocollo di Intesa* e di un *Protocollo Operativo* definiti nella Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2916 del 30 dicembre 2013 (D.G.R.V. 2916/2013).

14.1 L'Elenco Regionale di tecnici esperti qualificati

Per dare attuazione concreta all'accordo Regione Veneto-FOIV, è stato predisposto il:

"Protocollo di Intesa per l'organizzazione di un percorso formativo finalizzato alla gestione tecnica dell'emergenza, rilievo del danno e valutazione dell'agibilità post-sismica e alla formazione di un Elenco Regionale di tecnici esperti qualificati" (Allegato A della D.G.R.V. 2916/2013).

Il Protocollo di Intesa rimanda poi ad un successivo accordo tra l'Unità di Progetto Protezione Civile e la FOIV per la definizione dei programmi didattici dei percorsi formativi rivolti ai propri iscritti, con lo scopo di offrire alle Istituzioni e all'insieme del corpo sociale e civile, Professionisti su base volontaria competenti al servizio della comunità quando eventi calamitosi lo rendano necessario. Per raggiungere questo obiettivo è stato quindi predisposto il:

"Protocollo Operativo per la definizione di un programma didattico finalizzato alla qualificazione di esperti in gestione tecnica dell'emergenza, rilievo del danno e valutazione dell'agibilità post-sismica e per il loro inserimento in un Elenco Regionale di tecnici esperti qualificati" (Allegato B della D.G.R.V. 2916/2013).

Sulla base di questa intesa, gli Ordini degli Ingegneri del Veneto propongono agli iscritti, che intendono rendersi disponibili ad intervenire in situazioni di emergenza, la partecipazione a specifici corsi, con riconoscimento di CFP, che consentono loro, previo superamento di una prova finale, di potersi registrare nell'*Elenco Regionale di tecnici esperti qualificati*. Tali corsi abilitano, come detto, agli interventi per la gestione tecnica dell'emergenza, il rilievo del danno, e la valutazione dell'agibilità post-sismica.

14.2 Il CNI e il Sistema Nazionale di Protezione Civile

La formazione e il coinvolgimento degli Ingegneri per interventi in siti terremotati

Al fine di poter contribuire responsabilmente al perseguimento della migliore risposta professionale per l'applicazione dei contenuti della Legge 225/1992, regolando gli ambiti e le modalità del concorso degli Ingegneri alla protezione civile, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) ha avviato, nell'ambito del *Sistema Nazionale di Protezione Civile*, un'intensa attività di relazioni con il *Dipartimento della Protezione Civile* (DPC). Tale attività si è concretizzata con la sottoscrizione dell'*Accordo Quadro di Collaborazione* (siglato il 13 novembre 2009) diretto a sviluppare una collaborazione fattiva per un'ottimale diffusione ed applicazione sul territorio delle norme di protezione civile relative alle fasi di previsione, di prevenzione, del soccorso, e del superamento delle emergenze.

Successivamente, DPC e CNI hanno sottoscritto il *Protocollo di Intesa* (siglato il 24 marzo 2011), per l'avvio del *Progetto di formazione sul tema "Gestione tecnica dell'emergenza, Rilievo del danno, Agibilità post-sismica"* con l'obiettivo di attivare a livello locale specifici corsi di addestramento rivolti agli Ingegneri che intendono impegnarsi nelle attività tecniche post-sisma.

I corsi sono costituiti da 10 moduli specialistici, hanno una durata minima di 50 ore e prevedono un test di valutazione finale.

Il Nucleo Tecnico Nazionale

Sulla base dell'Accordo Quadro di Collaborazione (2009) e del Protocollo di Intesa (2011) è stato istituito con DPCM 08.07.2014 il *Nucleo Tecnico Nazionale* (NTN), un registro nazionale costituito da Elenchi (Art. 1 del D.P.C.M. 5 maggio 2011) a cui sono iscritti tecnici incaricati di attività connesse alle gestione tecnica dell'emergenza, con particolare riguardo al rilievo del danno e valutazione dell'agibilità nell'emergenza post-sisma (D.P.C.M. 8 luglio 2014).

14.3 L'Associazione Nazionale Ingegneri per la Prevenzione e le Emergenze

Il CNI ha creato nell'ottobre 2013 l'Associazione Nazionale Ingegneri per la Prevenzione e le Emergenze (IPE) è un'associazione che opera a fini dì solidarietà civile, sociale e culturale per fornire interventi e consulenze qualificate nell'ambito delle competenze tecniche dell'Ingegneria poste a servizio e a tutela della Collettività e dell'Ambiente, sia in fase di Prevenzione e sia per gli interventi nelle Emergenze e di Protezione Civile.

Nello specifico l'IPE si propone di valorizzare la cultura della sicurezza e della prevenzione negli ambiti di attività specifica dell'Ingegnere e nel campo delle metodiche di ingegnerizzazione delle problematiche della protezione civile, delle calamità naturali e della tutela e messa in sicurezza del territorio e della protezione ambientale;

I Soci dell'IPE, costituita su base personale e volontaria, sono:

- il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (Socio Fondatore);
- gli Ordini Provinciali degli Ingegneri aderenti (Soci Ordinari), con le rispettive Federazioni Regionali, laddove esistenti;
- le Consulte e le Federazioni Regionali degli Ordini degli Ingegneri (Soci Ordinari);
- in genere, tutte le Istituzioni, disposte a concorrere al perseguimento degli scopi dell' Associazione (Soci Aderenti) ed anche le persone fisiche e giuridiche e gli Enti che abbiano acquisito particolari meriti nei settori nei quali l'Associazione opera (Soci Onorari).

L'organizzazione territoriale

In considerazione del fatto che la struttura dello Stato Italiano e del Servizio Nazionale di Protezione Civile si

articola sul territorio nei livelli nazionale, regionale, provinciale e comunale, regionale (Federazioni e Consulte) e territoriale (Ordini Provinciali degli Ingegneri), la struttura organizzativa dell'IPE ha l'obiettivo di agevolare un efficiente rapporto di collaborazione con gli organismi nazionali e regionali di Protezione Civile e degli altri Enti Istituzionali.

15 CONGRESSO NAZIONALE ORDINI DEGLI INGEGNERI

Il Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d'Italia è l'appuntamento che annualmente raduna i rappresentanti degli Ordini territoriali, ma non solo. Organizzato di volta in volta da un diverso Ordine provinciale, in collaborazione con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, l'evento riunisce Ingegneri liberi professionisti, docenti universitari, dipendenti di aziende ed enti pubblici provenienti da tutta Italia. Oltre agli iscritti, partecipano illustri opinion leader ed esponenti del mondo della politica, dell'Università e della Ricerca scientifica, dell'economia, delle Istituzioni, delle Imprese, della Comunicazione e della Cultura.

Ogni edizione del Congresso è dedicata ad uno specifico tema di interesse per la Professione: nei 3 giorni di svolgimento si susseguono interventi, dibattiti e discussioni che offrono alla categoria e al sistema ordinistico un'importante occasione di riflessione, scambio e confronto. Al termine dei lavori viene redatta la *Mozione Congressuale*, un documento di sintesi con gli obiettivi che il CNI si impegna a raggiungere.

Sito web: www.congressonazionaleingegneri.it

16 SERVIZI A FAVORE DEGLI ISCRITTI

L'Ordine degli Ingegneri di Padova fornisce agli iscritti i servizi di seguito elencati:

- il timbro professionale;
- la Posta Elettronica Certificata (PEC);
- la Firma Digitale;
- i servizi di consulenza;
- "le newsletter";
- i servizi della Segreteria.

16.1 Il timbro professionale

A differenza di altre categorie, la l'Ordinamento Professionale degli Ingegneri non contempla espressamente il timbro professionale, il cui utilizzo quindi – non essendo né previsto né regolato dalla Legge – non è obbligatorio per il Professionista Ingegnere. Si è comunque affermata da tempo la prassi di fornire ai nuovi iscritti tesserino e timbro per la propria attività professionale. A fini informativi e identificativi il timbro rilasciato dall'Ordine può essere utilizzato nei rapporti con i terzi e la clientela, purché i dati e le informazioni ivi riportate siano corrette, veritiere e chiare, ovvero non equivoche. Va tuttavia precisato che alcuni Ordini Provinciali lasciano che siano gli stessi iscritti, se lo ritengono opportuno, a dotarsi autonomamente del timbro. Come riportato nella Circolare CNI 26/01/2011, n. 383 - "Titolo accademico e titolo professionale-informazioni da riportare sul timbro-continue richieste di chiarimento-indicazioni circa la distinzione e la corretta dizione con cui chiamare gli iscritti alle sezioni A e B dell'Albo-riepilogo", non essendo il timbro previsto per legge, ogni decisione sulla sua forma e sui suoi contenuti - peraltro, nel rispetto della verità e di una corretta informazione verso l'esterno – è rimessa all'autonoma valutazione del Consiglio dell'Ordine Provinciale (si veda anche la Circolare CNI 28/10/2002, n. 237 - "Modalità di tenuta dell'Albo: Sezioni A) B)"). Rientra così nella sfera di valutazione discrezionale del singolo Consiglio dell'Ordine decidere, tramite apposita e motivata delibera consiliare, se imporne l'utilizzo ai propri iscritti a fini di tutela della Professione.

Alcune richieste di chiarimenti

Il CNI ha anche risposto di recente a due quesiti particolari sull'utilizzo del timbro.

Il primo quesito chiedeva chiarimenti in merito al timbro che, per gli iscritti col vecchio ordinamento, non essendo al tempo ancora in vigore la suddivisione dell'Albo nei tre Settori, riportava solamente il numero di iscrizione all'Ordine. Il CNI ha risposto chiedendo l'applicazione della Circolare CNI 28/10/2002, n. 237 e della successiva Circolare CNI 26/01/2011, n. 383, e invitando gli Ordini ad una "chiara indicazione di tutti gli elementi utili per una precisa identificazione delle competenze del Professionista e, quindi dell'appartenenza alla sezione A o B dell'Albo e a quale/i Settore/i".

Col secondo quesito si chiedeva se il timbro professionale dovesse o meno essere riconsegnato all'Ordine in caso di cancellazione dall'Albo. Il CNI richiamava il fatto che ogni decisione riguardo il timbro e il suo utilizzo è rimessa all'autonomia del singolo Ordine Provinciale in assenza di leggi nazionali. Certamente, se il timbro è legato all'esercizio dell'attività professionale, alla cessazione di essa deve seguire la cessazione dell'utilizzo del timbro. L'eventuale ritiro del timbro è questione rimessa alla valutazione discrezionale del Consiglio dell'Ordine Provinciale, anche in base alle eventuali regole approvate.

16.2 La Posta Elettronica Certificata (PEC)

La *Posta Elettronica Certificata* (PEC) è il sistema che consente di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno (Raccomandata A/R), come stabilito dalla vigente normativa (D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 - "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata, a norma dell'articolo 27 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3").

Essa fornisce agli utenti la certezza - a valore legale - dell'invio (con attestazione dell'orario esatto di spedizione) e della consegna (o della mancata consegna) delle e-mail al destinatario. Inoltre, il sistema di Posta Certificata, grazie ai protocolli di sicurezza utilizzati, è in grado di garantire la certezza del contenuto non rendendo possibili modifiche al messaggio, sia per quanto riguarda i contenuti che eventuali allegati. Il termine "Certificata" si riferisce infatti al fatto che il gestore del servizio rilascia al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio ed eventuali allegati. Allo stesso modo, il gestore della casella PEC del destinatario invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna. I gestori certificano quindi con le proprie "ricevute" che il messaggio è stato spedito e consegnato e non è stato alterato. L'aspetto più importante della Posta Elettronica Certificata è che essa garantisce, in caso di contenzioso, l'opponibilità a terzi del messaggio.

Obbligo della PEC per tutti gli iscritti all'Albo

È ben noto che dall'8 giugno 2013 ogni iscritto all'Albo Professionale deve *obbligatoriamente* essere in possesso di una casella PEC e aver provveduto a comunicarne il relativo indirizzo al proprio Ordine. Il CNI ha stipulato una convenzione con Aruba PEC S.p.A. a favore di tutti gli iscritti, - previa la necessaria adesione del proprio Ordine territoriale - per ottenere l'assegnazione gratuita di un indirizzo PEC del tipo "nome.cognome@ingpec.eu".

Per ulteriori informazioni e le modalità di erogazione del servizio consultare il sito web dell'Ordine: www.pd.ordineingegneri.it

16.3 La Firma Digitale

La *Firma Digitale* (FD) è l'equivalente informatico di una tradizionale firma autografa apposta su un documento cartaceo, e possiede le seguenti caratteristiche:

- autenticità: la FD garantisce l'identità del sottoscrittore;
- integrità: la FD assicura che il documento non sia stato modificato dopo la sottoscrizione;
- <u>non ripudio</u>: la FD attribuisce piena validità legale al documento, che pertanto non può essere ripudiato dal sottoscrittore.

Per dare una piena e completa efficacia all'innovativo strumento della FD, il CNI ha ritenuto opportuno associare la stessa FD al *Certificato di Ruolo per gli Ingegneri*, che va a qualificarla come firma rilasciata da un Professionista iscritto.

Il Certificato di Ruolo per gli Ingegneri contiene le seguenti informazioni:

- nome, cognome e codice fiscale;
- Ordine di appartenenza;
- titolo ("Ingegnere" o "Ingegnere Iunior");
- Sezione;
- Settore;

- numero di iscrizione;
- · data di iscrizione:
- data di abilitazione.

Le attività dell'Ordine, in qualità di Incaricato alla Registrazione, così come indicato nella Circolare CNI 03/03/2010, n. 313 - "Firma Digitale (FD) - Attivazione PEC - Indicazioni operative", sono connesse alla piena efficacia probatoria della FD, che può equipararsi, sul piano sostanziale, come ricordato all'inizio, alla firma autografa e che presuppone, quindi un riconoscimento dell'iscritto che solo l'Ordine Provinciale, in virtù della esclusiva titolarità dell'Albo, può attestare.

Per ulteriori informazioni sulla FD consultare il sito web dell'Ordine: www.pd.ordineingegneri.it.

16.4 I servizi di consulenza

Il Consiglio dell'Ordine ha attivato a favore degli iscritti i seguenti servizi di consulenza:

- consulenza assicurativa;
- consulenza fiscale;
- consulenza legale;
- · consulenza previdenziale.

Per ulteriori informazioni e le modalità di erogazione dei servizi consultare il sito web dell'Ordine: www.pd.ordineingegneri.it

Consulenza assicurativa. La consulenza offerta gratuitamente da questo servizio è volta a rispondere, in particolare, ad esigenze informative sulle opportunità offerte dal mercato in merito alla copertura assicurativa (obbligatoria) per la Responsabilità Civile Professionale.

Consulenza fiscale. Il servizio è volto a rispondere gratuitamente ad esigenze informative degli iscritti di carattere generale o personale (ma sempre di interesse generale e non particolare) e verte su argomenti relativi alla scelta del regime fiscale, agli adempimenti della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (INARCASSA) (per gli aspetti prettamente fiscali), alle indicazioni per l'apertura della Partita IVA e su tutto quanto attiene agli aspetti fiscali delle attività libero-professionali in genere.

Consulenza legale. Il Consiglio dell'Ordine ha istituito dal 2003 questo servizio con lo scopo di fornire a titolo gratuito a tutti gli iscritti che ne avessero necessità, un momento di *prima consultazione per la risoluzione di problematiche giuridiche* carattere generale. Possono essere richieste consulenze su argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, urbanistica, edilizia, sicurezza e igiene del lavoro, diritto del lavoro e dei contratti, contratti di appalto pubblici, contratti di appalto privati, brevetti e marchi.

Consulenza previdenziale. Dal 2000 questo servizio è volto a rispondere ad esigenze informative individuali e personali degli iscritti in merito a questioni previdenziali, e in particolar modo relative alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (INARCASSA).

16.5 Le newsletter

Notiziario dell'Ordine di Padova. Si chiama "NEWS in ORDINE", ed è un servizio di newsletter con il quale l'Ordine invia tramite e-mail agli iscritti un notiziario con link ad articoli di approfondimento su temi di interesse per gli Ingegneri: professione, formazione continua, progettazione, legislazione, INARCASSA, CNI, convenzioni, Università e ricerca, eventi.

Notiziario della Fondazione Ingegneri Padova. La Fondazione Ingegneri Padova predispone periodicamente un notiziario, inviato tramite e-mail agli iscritti, nel quale viene presentata l'intera offerta formativa (corsi, seminari, convegni) che la stessa organizza in attuazione all'obbligo dell'aggiornamento della Competenza Professionale da parte degli iscritti che esercitano la Professione.

17 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

17.1 Il sistema ordinistico

Legge 24 giugno 1923, n. 1395

Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli Ingegneri e degli Architetti

Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537

Approvazione del Regolamento per le Professioni di Ingegnere e di Architetto

Legge 3 aprile 1926, n. 563

Disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro

Regio Decreto 27 ottobre 1927, n. 2145

Norme di coordinamento della legge e del regolamento sulle Professioni di Ingegnere e di Architetto con la legge sui rapporti collettivi del lavoro, per ciò che riflette la tenuta dell'Albo e la disciplina degli iscritti

Legge 25 aprile 1938, n. 897

Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli Albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli Albi

Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382

Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni Centrali professionali

Decreto Legislativo Presidenziale 21 giugno 1946, n. 6

Modificazione degli Ordinamenti professionali

Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382

Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica

Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328

Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti

Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169

Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di Ordini Professionali

Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137

Regolamento recante riforma degli Ordinamenti Professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148

17.2 Deontologia professionale

Codice Civile: Libro Quinto - Del Lavoro

Titolo III - Del Lavoro Autonomo (Artt. 2222-2238)

Decreto Ministeriale 1 ottobre 1948

Approvazione del regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137

Regolamento recante riforma degli Ordinamenti Professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148

Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia 30 novembre 2012, n. 22

Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina Territoriali degli Ordini degli Ingegneri a norma dell'articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137

17.3 Aggiornamento della Competenza Professionale

Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137

Regolamento recante riforma degli Ordinamenti Professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148

Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 - 15 luglio 2013

Regolamento per l'aggiornamento della Competenza Professionale

Circolare CNI 13/12/2013, n. 302

Regolamento per l'aggiornamento della Competenza Professionale – LINEE DI INDIRIZZO 1

Circolare CNI 23/05/2014, n. 376

Regolamento per l'aggiornamento della Competenza Professionale – LINEE DI INDIRIZZO 2

Circolare CNI 19/11/2014, n. 450

Regolamento per l'aggiornamento della Competenza Professionale – LINEE DI INDIRIZZO 3

Circolare CNI 29/04/2016, n. 722

Regolamento per l'aggiornamento della Competenza Professionale – LINEE DI INDIRIZZO 4

17.4 Gli Ingegneri e la Protezione Civile

Legge 24 febbraio 1992, n. 225

Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011

Approvazione del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale di compilazione

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2916 del 30 dicembre 2013

Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto - Unità di Progetto Protezione Civile e la Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Veneto - FOIV

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014

Istituzione del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza post-sismica e approvazione dell'aggiornamento del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale di compilazione

17.5 LINK UTILI

Agenzia Cert-Ing sites.google.com/site/agenziacerting

Agenzia per l'Italia Digitale (DigitPA) <u>www.agid.gov.it</u>

Anagrafe Nazionale dei Crediti Formativi <u>www.mying.it</u>

Associazione Nazionale Ingegneri e Architetti Italiani <u>www.aniai.org</u>

Banca Dati CNI <u>www.cni-online.it/home</u>

Bollettino Ufficiale della Regione Veneto <u>bur.regione.veneto.it</u>

Centro Studi CNI <u>www.centrostudicni.it</u>

Collegio degli Ingegneri di Padova <u>www.collegioingegneripadova.it</u>

Congresso Nazionale Ordini Ingegneri d'Italia <u>www.congressonazionaleingegneri.it</u>

Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) <u>www.tuttoingegnere.it</u>

Convenzione Aruba PEC <u>www.pec.it/Convenzioni.aspx</u>

Crediti Formativi Professionali (FAQ) www.mying.it/docs/faqmob.pdf

Dipartimento della Protezione Civile <u>www.protezionecivile.gov.it</u>

Federazione Ordini Ingegneri Veneto (FOIV) <u>www.foiv.it</u>

Fondazione Ingegneri Padova (FIP) <u>fip.kademy.it</u>

Gazzetta Ufficiale <u>www.gazzettaufficiale.it</u>

INARCASSA <u>www.inarcassa.it</u>

INI-PEC <u>www.inipec.gov.it</u>

Ministero della Giustizia <u>www.giustizia.it</u>

Ordine degli Ingegneri di Padova <u>www.pd.ordineingegneri.it</u>

Regione del Veneto www.regione.veneto.it

Rivista "Galileo" <u>www.galileomagazine.com</u>

Rivista "L'Ingegnere Italiano" <u>rivista.cninews.it</u>

Scuola Superiore di Formazione per l'Ingegneria <u>www.formazionecni.it</u>

Sistema Regionale di Protezione Civile <u>www.protezionecivileveneto.it</u>